Senato della Repubblica

XVI LEGISLATURA

COMMISSIONI 1ª e 5ª RIUNITE
1ª (Affari costituzionali)
5ª (Bilancio)

GIOVEDÌ 18 MARZO 2010
4ª Seduta

Presidenza del Presidente della 1ª Commissione
VIZZINI
indi del Vice Presidente della 1ª Commissione
BENEDETTI VALENTINI

Intervengono il ministro per la semplificazione normativa Calderoli e il vice ministro dell'economia e delle finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 9,40.

IN SEDE REFERENTE

(2071) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni***, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 17 marzo.

Il relatore PASTORE (*PdL*), intervenendo per la replica, ricorda che la questione dell'introduzione di norme ordinamentali in un decreto-legge o comunque in un provvedimento legislativo che non abbia una visione organica dell'ordinamento degli enti locali è stata già trattata in occasione dell'esame del disegno di legge finanziaria. Si tratta di un fatto straordinario e necessario per correggere e rendere più equilibrati alcuni interventi di contenimento dei costi della politica approntati dalla legge finanziaria per il 2010.
A proposito delle disposizioni di cui all'articolo 3, in materia di emolumenti dei consiglieri regionali, conviene sulla circostanza che si tratta di un intervento al limite della compatibilità costituzionale. Quelle disposizioni però sono imprescindibili per correggere alcune distorsioni che potrebbero indurre l'opinione pubblica a chiedere conto del mancato intervento del Parlamento. L'obiezione che i membri del Parlamento dovrebbero anzitutto intervenire sulla disciplina del loro *status* può essere respinta: infatti, già in occasione della riforma costituzionale approvata nella XIV legislatura si decise una consistente riduzione dei parlamentari che però poi non fu attuata visto l'esito negativo del *referendum*; più recentemente, le Camere hanno realizzato una consistente riduzione di servizi ed emolumenti a favore dei parlamentari.
Infine, conviene con le osservazioni del senatore Legnini sulla formulazione non del tutto equa delle disposizioni che recano interventi per i comuni dell'Abruzzo colpiti dal terremoto.

Il relatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) replica ai senatori intervenuti a proposito del contenuto dell'articolo 4, comma 4-*novies*. Condivide l'opportunità che per il futuro la qualifica di "grande evento" sia riservata solo a poche iniziative di particolare rilievo. Quanto alle attività già denominate come "grande evento" a suo avviso non sarebbe giusto revocare tale procedura, in quanto penalizzerebbe gli enti organizzatori.

Per quanto riguarda le osservazioni tecniche svolte dal senatore Morando, rinvia alle valutazioni che saranno compiute in occasione dell'esame in Commissione bilancio per l'espressione del prescritto parere.

Replicando alle osservazioni critiche della senatrice Bastico, sottolinea la necessità di limitare la proliferazione di enti consortili che nella maggior parte dei casi dimostrano di non essere efficienti e di dare luogo a un inopportuno aggravio di costi per il funzionamento degli enti locali.

Per quanto riguarda i rilievi circa la presunta incostituzionalità delle disposizioni dell'articolo 3, si rimette alla replica dell'altro relatore, senatore Pastore, e auspica che il tema sia ripreso per una riconsiderazione complessiva della materia delle indennità.

Rispondendo alla senatrice Adamo, osserva che sebbene nelle metropoli maggiori il decentramento amministrativo e l'istituzione delle circoscrizioni assicurano un più efficiente funzionamento dei servizi, è indispensabile stabilire limiti dimensionali, anche in vista dell'attuazione delle norme relative alla costituzione delle città metropolitane.

Infine, sottolinea l'opportunità di prevedere che, come avveniva in passato, le riunioni dei consigli comunali si svolgano al di fuori degli orari di lavoro, in modo da limitare i costi determinati dall'assenza dei consiglieri dai posti di lavoro, e condivide l'opportunità di riconsiderare le regole del patto di stabilità interno, introducendo meccanismi di flessibilità e clausole premiali per i comuni più virtuosi.

Interviene per la replica il vice ministro VEGAS. Apprezza il contenuto di alcuni interventi che hanno evidenziato elementi non del tutto logici del patto di stabilità interno e auspicato una maggiore flessibilità a fini anticongiunturali. Si tratta di regole che potranno essere modificate in sede di attuazione del federalismo fiscale e che però devono essere ancora applicate con rigore per non oltrepassare i limiti del fabbisogno ed evitare sanzioni da parte dell'Unione europea. Eventuali compensazioni, come quelle auspicate dal senatore Morando, potranno essere contemplate in occasione della revisione del patto di stabilità o del patto di convergenza, mentre non sarebbe congruo introdurle nella legge di contabilità.

Replica, infine, il ministro CALDEROLI. Egli ricorda le difficoltà che il Parlamento incontra nella definizione di riforme costituzionali che, secondo alcuni, dovrebbero essere sempre precedute da altre riforme: in tal modo si determina un corto circuito e una insanabile lentezza nell'adeguamento dell'ordinamento. Analoghe difficoltà si incontrano nell'attuazione della legge sul federalismo fiscale: la Commissione bicamerale si è insediata solo nella giornata di ieri e il primo decreto attuativo è stato presentato alle Camere senza che la Conferenza unificata abbia espresso il parere. Lo stesso "codice delle autonomie", che il Consiglio dei ministri infine ha dovuto approvare senza il parere della Conferenza Stato-Regioni, è stato presentato alla Camera dei deputati a gennaio, ma è stato assegnato per l'esame in sede referente con notevole ritardo. In ogni caso, esprime soddisfazione per il consenso che si sta determinando fra le forze politiche nell'esame in corso presso l'altro ramo del Parlamento.

Ciò premesso, sono evidenti i motivi di un intervento di urgenza come quello operato dal Governo nella legge finanziaria per il 2010, con lo scopo di ridurre almeno i costi più macroscopici del funzionamento degli organi degli enti locali. Le disposizioni del decreto-legge, invece, sono indifferibili per differire la riduzione dei consiglieri comunali, considerata l'imminenza delle elezioni amministrative; quelle disposizioni, fra l'altro, recepiscono le raccomandazioni dell'ANCI e delle altre associazioni degli enti locali.

Commentando i rilievi circa una possibile riduzione della rappresentatività democratica, ricorda che la riduzione del 20 per cento dei consiglieri comunali e provinciali era stata già condivisa dall'ANCI e dall'UPI con il ministro *pro tempore* per la funzione pubblica del governo Prodi nella scorsa legislatura, anche in considerazione del numero abnorme di consiglieri e assessori negli enti locali.

Conferma la necessità di introdurre norme per evitare la proliferazione di enti consortili e di organismi pletorici e di attenuare alcuni elementi del patto di stabilità interno e ricorda che la materia delle comunità montane, in base alla recente giurisprudenza della Corte costituzionale, è affidata alla competenza legislativa delle Regioni.

Infine, precisa che le disposizioni dell'articolo 3, riguardanti le indennità dei consiglieri regionali, introducono un principio generale assolutamente necessario per assicurare che non si verifichino incongrue disparità rispetto agli emolumenti percepiti dai membri del Parlamento; in proposito, nota che finora nessuna Regione ha sollevato questione di legittimità costituzionale per rivendicare la competenza legislativa su tale materia.

Si passa all'esame degli ordini del giorno e degli emendamenti riferiti al testo del decreto-legge.

Il presidente VIZZINI propone di accantonare gli ordini del giorno.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 1.

Il senatore MERCATALI (*PD*) motiva l'emendamento 1.3, soppressivo dell'articolo 1 e abrogativo delle norme corrispondenti contenute nella legge finanziaria del 2010, rammentando le ragioni già esposte in discussione generale.

Gli altri emendamenti s'intendono illustrati.

Il relatore PASTORE (*PdL*) esprime parere contrario sugli emendamenti all'articolo 1.

A nome del Governo, il vice ministro VEGAS dà un parere conforme.

Si procede alle votazioni.

Verificando la presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE accerta la mancanza del numero legale e sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 10,25, riprende alle ore 10,45.

Accertata nuovamente la mancanza del numero legale, il PRESIDENTE rileva che, dato il numero consistente di emendamenti, gli altri impegni sia della Commissione affari costituzionali sia della Commissione bilancio già programmati per il pomeriggio di oggi e per i prossimi giorni e l'inclusione del provvedimento nel calendario dei lavori del Senato per martedì 23 marzo, non vi sono le condizioni per concludere la trattazione in sede referente in tempo utile per la discussione in Assemblea, dinanzi alla quale egli riferirà sullo svolgimento dell'esame in commissione, che comunque ha assicurato un'ampia e approfondita discussione su ogni aspetto del decreto-legge e delle modifiche approvate dalla Camera dei deputati.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Il PRESIDENTE, apprezzate le circostanze, toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 10,50.

ordini del giorno

G/2071/1/1 e 5

BOSCETTO

Il Senato,

considerato che:

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2010 n. 2 recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni,

considerato che:

il comma 18 dell'articolo 77-*bis* (Patto di stabilità interna per gli enti locali) della legge 6 agosto 2008, n. 133 prevede che gli enti locali commissariati ai sensi dell'articolo 143 del testo unico 18 agosto 2000, n. 267 (scioglimento per infiltrazioni mafiose) siano soggetti alle regole del patto di stabilità interno dall'anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali;

tale regolamentazione, dunque, non prevede che l'eccezione venga estesa agli enti locali commissariati ai sensi dell'articolo 141 del suddetto testo unicoo (scioglimento per ragioni diverse), come era stabilito dall'articolo 1, comma 386, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

la regolamentazione in oggetto appare incongrua non comprendendosi le ragioni per le quali enti locali che abbiano vissuto vicende analoghe di scioglimenti dei Consigli e commissariamento debbano trovarsi in condizioni diverse;

le nuove amministrazioni elette a seguito dello scioglimento ex articolo 141 testo unico dei Consigli e del loro relativo commissariamento vengono a trovarsi in condizioni deteriori rispetto a quelle elette dopo l'applicazione dell'articolo 143 testo unico non considerandosi che le responsabilità sono, nell'uno e nell'altro caso, imputabili all'amministrazione precedente,

impegna il Governo:

ad assumere le opportune iniziative per inserire nel comma 18 dell'articolo 77-*bis* legge n. 133/2008 anche la previsione ex articolo 141 testo unico enti locali.

G/2071/2/1 e 5

PINZGER, PETERLINI

Il Senato,

premesso che:

durante l'iter, presso l'altro ramo del Parlamento, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni, il Governo ha inserito un emendamento che obbliga anche i comuni delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano a trasmettere al Ministero dell'interno un'apposita certificazione del maggior gettito, accertato a tutto l'anno 2009, derivante dalle misure di incremento della base imponibile ICI recate dal decreto-legge n. 262 del 2006, obbligo che aveva già introdotto per tutti gli altri comuni con la legge finanziaria per il 2010 (legge n. 191 del 2009) ai fini della corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali da parte dello Stato in misura pari al maggior gettito ICI;

questa norma non può trovare applicazione per le province autonome di Trento e di Bolzano, per le quali è prevista l'autonomia finanziaria dallo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol e dalle relative norme di attuazione, per cui è la regione stessa a provvedere direttamente al finanziamento dei propri enti locali, con oneri a carico S dei propri bilanci;

per i motivi illustrati l'articolo 4, comma 4-*quater*, e in particolare la lettera *b)*, non può essere riferito alle province autonome di Trento e di Bolzano, per di più dopo il nuovo accordo sottoscritto tra il Governo, la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e le province autonome di Trento e di Bolzano il 30 novembre 2009 sulla revisione del loro ordinamento finanziario, poi inserito all'articolo 2, commi da 106 a 125, della legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria per il 2010),

impegna il Governo:

ad attribuire mera valenza statistica alla certificazione sul maggior gettito ICI accertato, per l'anno 2009, dai comuni delle province autonome di Trento e di Bolzano, al solo fine di poter consentire allo Stato di effettuare i necessari calcoli macroeconomici e pertanto a non ritenere applicabile alle medesime province l'articolo 4, comma 4-*quater*, lettera *b)*, in modo da rispettare l'accordo raggiunto con la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e le province

G/2071/3/1 e 5

D'ALIA, PETERLINI

Il Senato,

premesso che:

nel 2009 sono state istituite le province di Monza-Brianza, Fermo e Barletta-Andria- Trani, determinando di fatto un nuovo assetto finanziario anche per le province cosiddette «madri»;

le nuove province nel 2010 dovranno redigere un autonomo bilancio di esercizio che non potrà evidentemente avere confrontabilità con un bilancio precedente;

medesima considerazione deve essere fatta anche per quanto concerne il bilancio delle province da cui originano;

in analogia con quanto già previsto dal comma 17 dell'articolo 77 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, per gli enti costituitisi nel 2007 e nel 2008, è necessario che vengano esclusi dal patto di stabilità per l'anno 2010 sia le province di nuova istituzione sia le province «madri», le quali si ritrovano ad avere un parametro di riferimento (bilancio 2007 della provincia ancora «unita») assolutamente incongruente rispetto al 2010,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di escludere dal patto di stabilità per l'anno 2010 sia le province istituite nell'anno 2009 sia le province che residuano dal distacco dell'ente di nuova istituzione, anche perché sono costituite da un diverso territorio e da una diversa popolazione.

G/2071/4/1 e 5

D'ALIA, PETERLINI

Il Senato,

premesso che:

il comma 4-*septies,* lettera *a),* dell'articolo 4 del decreto legge in esame dispone che gli enti che nel 2007 hanno rispettato il Patto di stabilità e hanno percepito entrate straordinarie, dovute a dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere da società quotate e operanti nel settore dei servizi pubblici locali, devono applicare la percentuale del 10% alla media dei saldi del quinquennio 2003/2007, calcolati in termini di competenza mista;

gli enti che si trovano in tali condizioni usufruiscono di questa modifica della base di calcolo degli obiettivi del patto di stabilità interno a partire dall'anno 2009, quindi con effetti retroattivi;

la riduzione interessa pochissimi enti perché le condizioni di applicazione delle disposizioni in questione rappresenta comportamenti residuali per gli enti soggetti a patto di stabilità;

inoltre la retro attività della norma cambia l'obiettivo programmatico, quindi riduce la manovra, anche per il passato consentendo a posteriori il rispetto del patto di stabilità interno per il 2009,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di ampliare le entrate straordinarie da escludere dal saldo con tutte le fatti specie stabilite dall'abrogato comma 8 dell'articolo n-bis del decreto legge 112/2008.

G/2071/5/1 e 5

D'ALIA, PETERLINI

Il Senato,

premesso che:

– a seguito della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e, successivamente, con l'entrata in vigore della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i Comuni hanno diritto al versamento di contributi statali compensativi qualora si verifichi una perdita di gettito ICI dovuta alla riclassificazione dei fabbricati nel gruppo catastale D;

– le modalità di rimborso sono stabilite con il decreto interministeriale 1 luglio 2002, n. 197, che definisce il sistema di certificazione annuo su cui calcolare i trasferimenti; i Comuni hanno concluso tali adempimenti in ossequio alle circolari pubblicate dai Ministeri competenti;

– negli anni di vigenza della norma si è consolidato un sistema di trasferimenti sui quali i Comuni hanno creato bilanci nel rispetto degli equilibri normativi e, soprattutto, del Patto di stabilità interno;

– il decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito nella legge 4 dicembre 2008, n. 189, prevede, all'articolo 2-quater, comma 7, che i Comuni interessati dalla riclassificazione degli immobili nel gruppo catastale D presentino entro il 31 gennaio 2009 la dichiarazione attestante il relativo minore gettito, anche se già presentata, per ottenere l'attribuzione del corrispondente

incremento dei trasferimenti erariali, senza alcuna indicazione in merito al criterio di corresponsione dei trasferimenti;

– la riapertura dei termini per la presentazione delle certificazioni ha incluso i Comuni che non avevano mai fatto richiesta di rimborsi e ha permesso le rettifiche degli importi per i Comuni che avevano già certificato e ottenuto i trasferimenti compensativi.

– il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, ha trasmesso le nuove istruzioni per la compilazione delle certificazioni con un mero comunicato pubblicato sul sito in data 23 gennaio 2009 e dunque in prossimità della scadenza;

– le spettanze pubblicate sul sito del Ministero dell'interno in data 2 dicembre 2009 modificano l'importo di trasferimenti già erogati negli anni passati, con ipotesi di recupero di somme già impegnate;

– il rischio per i Comuni interessati è l'annullamento di residui attivi legittimamente iscritti a bilancio con la grave conseguenza di non riuscire a trovare le risorse necessarie per la chiusura dei bilanci e il rispetto del Patto di Stabilità;

– alcuni Comuni hanno presentato ricorso al TAR in merito a tali provvedimenti, in quanto ritenuti illegittimi e lesivi della possibilità di mantenere gli equilibri di bilancio,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di eliminare la disparità di trattamento tra quei Comuni che hanno certificato con le precedenti disposizioni, che quindi rischiano di subire pericolosi tagli, e quei pochi Comuni che, certificando con le nuove modalità, ricevono importi all'incirca allineati con quanto dichiarato.

G/2071/6/1 e 5

D'ALIA, PETERLINI

Il Senato,

premesso che:

la Corte Costituzionale con l'argomentata sentenza n. 238 del 24 luglio 2009 ha chiuso la controversia sulla natura del prelievo sui rifiuti, stabilendo che la natura tributaria della Tassa d'igiene ambientale (TIA), conosciuta meglio come Tariffa rifiuti;

per la Corte Costituzionale la TIA costituisce una mera variante della TARSU e quindi non trova applicazione l'IVA;

a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 238 del 2009, si rendono necessarie alcune modifiche sul regime di prelievo sui rifiuti, anche al fine di rimuovere le possibili conseguenze negative di vuoti legislativi e di incertezze interpretative dell'insieme di norme emanate negli scorsi anni su una materia di estrema delicatezza quale quella della gestione dei rifiuti;

tale intervento si rende necessario per effetto delle disposizioni tuttora inattuate del decreto legislativo n. 152/2006, nonché del percorso di attuazione della legge n. 42/2009 sul Federalismo fiscale,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare opportuni provvedimenti al fine di chiarire non solo la natura tributaria del prelievo, recependo così il pronunciamento della Corte Costituzionale, ma anche quali siano in concreto le norme applicabili per comuni, enti gestori e contribuenti.

G/2071/7/1 e 5

D'ALIA, PETERLINI

Il Senato,

premesso che:

– l'articolo l, comma 1-*quinquies*, del decreto legge in esame prevede la soppressione a decorrere dal 1º gennaio 2011 delle Autorità d'ambito territoriale (ATO) istituite dagli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, stabilendo che le funzioni esercitate dalle stesse siano attribuite dalle regioni con proprie leggi nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;

– nonostante l'esigenza di ridurre i soggetti di gestione, per razionalizzare i livelli istituzionali e per ridurre i costi dell'amministrazione pubblica, la norma in materia di soppressione degli ATO lascia di fatto carta bianca alle Regioni nel disciplinare settori così delicati per la vita dei cittadini e per la qualità di alcuni servizi essenziali,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di introdurre alcuni parametri chiari e semplici alla legge regionale per evitare differenze fra i territori, azzeramento di gestioni efficienti e consolidate nel tempo da parte dei comuni, autoattribuzioni di competenze gestionali da parte delle stesse regioni.

G/2071/8/1 e 5

D'ALIA, PETERLINI

Il Senato,

premesso che:

– il decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha fissato un contributo da parte dei comuni per il risanamento della finanza pubblica abbastanza elevato, creando rilevanti difficoltà nella gestione della cassa per investimenti;

– nel corso dell'anno 2009 sono intervenuti due decreti legge che hanno dato la possibilità ai comuni di escludere dal patto di stabilità alcuni pagamenti per investimenti;

– considerato il precario equilibrio creato si dopo la crisi finanziaria che ha colpito il nostro Paese, appare opportuno fornire ai comuni uno strumento, già presente nella legge 30 dicembre 2004, n. 311, che permetta di anticipare le spese in conto capitale finanziate antecedentemente al 2009 a carico di un fondo appositamente istituito presso la Cassa Depositi e Prestiti;

– tale strumento consentirebbe di spostare il carico finanziario delle anticipazioni sul bilancio pubblico, anziché su quello delle imprese fornitrici, come attualmente previsto dall'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 185 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 2 del 2009, le cui modalità sono attuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 19 maggio 2009,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di introdurre tale strumento per le spese in conto capitale degli enti locali, già finanziate negli esercizi precedenti al 2009, che eccedano i limiti del patto di stabilità.

G/2071/9/1 e 5

D'ALIA, PETERLINI

Il Senato,

premesso che:

con l'abrogazione dell'articolo 130 della Costituzione, conseguente all'approvazione del nuovo Titolo V della Costituzione, sono stati soppressi di fatto i Comitati regionali di controllo, organi istituzionali e non politici, che si occupavano del controllo dell'amministrazione e della contabilità delle regioni e di accertare anche l'efficienza e la qualità dell'attività dell'ente territoriale;

purtroppo con la loro scomparsa si è ritenuto che fosse stata implicitamente e direttamente abrogata ogni forma di controllo preventivo di legittimità sugli atti degli enti locali;

si è di fatto disapplicata ogni forma di controllo sulla regolarità della gestione di bilancio e ci si è preoccupati soltanto di verificare l'approvazione entro i termini del bilancio, con il rischio di vanificare ogni politica di contenimento della spesa pubblica disposta con il patto di stabilità, dal momento che non vi è alcun accertamento preventivo circa i livelli di spesa disposti dagli enti locali, con il concreto pericolo che, in corso di esercizio, si verifichino lievitazioni della spesa assolutamente non compatibili con la politica di bilancio disposta dall'esecutivo,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, anche nell'adozione dei decreti attuativi della legge n. 42/2009 sul federalismo fiscale, meccanismi di controllo sui centri di spesa rappresentati dagli enti locali al fine di non rendere vani i sacrifici imposti dalla politica di contenimento della spesa pubblica perseguita dal Governo.

G/2071/10/1 e 5

PARDI, MASCITELLI, DI NARDO, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, BUGNANO, DE TONI, LANNUTTI, LI GOTTI, PEDICA

Il Senato,

premesso che:

il comma 1-*quinquies* dell'articolo 1 del provvedimento in esame stabilisce la soppressione delle Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni,

impegna il Governo:

a monitorare con attenzione, in coordinamento con gli enti territoriali competenti, gli effetti applicativi della disposizione in oggetto in esame sulla gestione della risorsa idrica e sulla gestione dei rifiuti urbani, vigilando in particolare sull'andamento delle tariffe pagate dai cittadini.

G/2071/11/1 e 5

PARDI, MASCITELLI, DI NARDO, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, BUGNANO, DE TONI, LANNUTTI, LI GOTTI, PEDICA

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame stabilisce che dal 1º gennaio 2011 siano soppresse le autorità d'ambito, prevedendo una fase transitoria sino al subentro di nuovi soggetti individuati con legge regionale;

tale disposizione viene introdotta in una fase in cui è in corso una riforma dei servizi pubblici locali per effetto delle disposizioni contenute nella legge n. 133 del 2008 e dalla legge n. 166 del 2009,

impegna il Governo:

ad assicurare il coordinamento della disposizione in esame con la normativa vigente del codice ambientale, al fine di garantire, nella fase attuativa e transitoria, che il servizio di gestione integrata dei rifiuti e delle risorse idriche sia rispondente agli obiettivi di tutela ambientale e agli *standard* qualitativi ottimali del servizio erogato.

G/2071/12/1 e 5

PARDI, MASCITELLI, DI NARDO, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, BUGNANO, DE TONI, LANNUTTI, LI GOTTI, PEDICA

Il Senato,

premesso che:

ai fini dell'esclusione dai saldi rilevanti ai fini del patto di stabilità, il decreto in esame equipara le spese per i «grandi eventi» a quelle sostenute per le calamità naturali limitatamente ai trasferimenti statali e alle spese da questi finanziate prevedendo invece che le spese operate dai comuni con risorse proprie rimangano rilevanti ai fini del patto anche se collegate ai «grandi eventi»,

impegna il Governo:

a ricondurre nel corretto alveo ordinamentale l'impiego delle ordinanze di protezione civile per quanto riguarda i cosiddetti grandi eventi, assicurando la massima trasparenza dei finanziamenti pubblici erogati ai sensi dell'articolo 5-*bis* del decreto-legge n. 343 del 2001 convertito con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.

G/2071/13/1 e 5

VACCARI

Il Senato,

visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

visto, in particolare, l'articolo 153 (Dotazioni dei soggetti gestori del servizio idrico integrato),

premesso che:

le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali ai sensi dell'articolo 143 sono affidate in concessione d'uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare;

le immobilizzazioni, le attività e le passività relative al servizio idrico integrato, ivi compresi gli oneri connessi all'ammortamento dei mutui oppure i mutui stessi, al netto degli eventuali contributi a fondo perduto in conto capitale e/o in conto interessi, sono trasferite al soggetto gestore, che subentra nei relativi obblighi. Di Tale trasferimento si tiene conto nella determinazione della tariffa, al fine di garantire l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica;

ritenuto senza dubbio alcuno che tra i contributi a fondo perduto in conto capitale e/o in conto interessi devono ritenersi esclusi i contributi erogati dallo Stato a valere sul Fondo Sviluppo Investimenti;

preso atto dell'indirizzo Ministeriale nota n. 1034/2006 del 2 marzo 2006 della Direzione centrale della finanza locale, Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, che conferma tale interpretazione;

considerato che gli ATO devono quindi integralmente rimborsare gli enti locali dei mutui contratti per il servizio idrico integrato senza scorporare la quota del contributo erogato a valere sul Fondo Sviluppo Investimenti,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di ulteriormente specificare e confermare che: «In relazione alla norma di cui all'articolo 153, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tra i contributi a fondo perduto in conto capitale e/o in conto interessi devono ritenersi esclusi i contributi erogati dallo Stato a valere sul Fondo sviluppo investimenti».

G/2071/14/1 e 5

PASTORE

Il Senato,

nell'esame dell'AS 2071 avente ad oggetto Conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni,

considerato che gli interventi attuati dal decreto-legge riguardano prevalentemente il tema del «costo della politica», ed intendono realizzare il contenimento della spesa pubblica e l'equilibrio economico-finanziario degli enti locali, attraverso una serie di disposizioni che incidono sull'ordinamento degli enti locali anche alla luce della normativa introdotta dalla legge finanziaria 2010 (legge n. 191 del 2009);

ritenuto che sia da condividere, confermare ed incoraggiare la politica tesa a ridurre i costi di tutte le strutture pubbliche migliorandone al contempo o quanto meno conservandone i livelli di efficienza, politica iniziata in precedenti legislature e significativamente potenziata nella presente;

constatato che stante la carenza di informazioni si deve presumere che alcune innovazioni dettate a tale scopo abbiano avuto una scarsa applicazione, in particolare quella introdotta dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, nel comma 11 dell'articolo 82 del testo unico enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) per cui «la corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni» e che «il regolamento ne stabilisce termini e modalità»,

invita il Governo:

a verificare lo stato di attuazione della suddetta disposizione presso gli enti locali;

a sollecitare la regolamentazione secondo quanto previsto dalla citata novella;

a valutare se sia da ritenersi legittima la corresponsione di gettoni di presenza in assenza di una disciplina regolamentare *ad hoc* o comunque in mancanza di una verifica dell'effettiva presenza in consiglio e commissione dei consiglieri stante la formulazione estremamente lapidaria della norma che fa della partecipazione una vera e propria condizione per il riconoscimento del diritto a ricevere l'indennità.

G/2071/15/1 e 5

MARCENARO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni;

viste in particolare le disposizioni, introdotte in sede di esame parlamentare, relative alla soppressione della figura del difensore civico comunale e alla possibilità per i comuni di attribuirne le relative funzioni al difensore civico della rispettiva provincia che, in tal caso, assume la denominazione di difensore civico territoriale;

considerato che l'attribuzione delle funzioni del difensore civico comunale a quello provinciale/territoriale comporta, nel rispetto dell'autonomia degli enti territoriali coinvolti, la modifica delle disposizioni statutarie comunali sul difensore civico e la definizione di apposite convenzioni;

osservato altresì che attualmente solo trentasette amministrazioni provinciali hanno già istituito e nominato il difensore civico provinciale;

ritenuto che il processo di riorganizzazione sul territorio della funzione di difesa civica deve avvenire in tempi e con modalità idonee a garantire la continuità della funzione stessa e ad assicurare il diritto dei cittadini di rivolgersi al difensore civico come stabilito nei rispettivi Statuti comunali, evitando ingiuste compressioni del sistema di tutela già in funzione presso numerose amministrazioni comunali,

impegna il Governo:

a garantire, anche mediante orientamenti definiti d'intesa con la associazioni rappresentative degli enti locali, l'effettività della funzione di difesa civica, assicurando, nelle more dell'adozione dei necessari provvedimenti, la continuità della difesa civica comunale ove già operante fino all'attivazione dei difensori civici provinciali/territoriali e alla definizione delle rispettive convenzioni;

ad effettuare, in collaborazione con gli enti locali e le associazioni rappresentative degli stessi, opportune analisi *ex post* sulla concreta attuazione e sugli effetti delle disposizioni normative di riorganizzazione della funzione di difesa civica introdotte con la legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni anche al fine di valutare l'opportunità di apportare modifiche alle norme stesse nell'ambito della legge di riforma dell'ordinamento degli enti locali ex articolo 117, comma 2, lettera *p)* della Costituzione.

G/2071/16/1 e 5

MERCATALI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni;

premesso che:

la società Tributi Italia Spa è concessionaria della riscossione per numerosi comuni italiani, con oltre mille dipendenti tra assunti a tempo indeterminato e collaboratori;

la società versa in una gravissima situazione di squilibrio finanziario e ha presentato una richiesta di concordato preventivo al Tribunale di Roma che ha aggiornato l'udienza al 6 aprile 2010;

nel corso di un'audizione alla Commissione finanze della camera del novembre 2009 il direttore generale delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato che sono 135 i comuni che vantano crediti, per un totale di 89 milioni di euro, nei confronti di Tributi Italia Spa;

il 30 novembre 2009 il Ministero dell'economia e delle finanze ha sospeso Tributi Italia Spa dall'Albo dei riscossori, così che la società non ha più potuto incassare le entrate patrimoniali e tributarie dei circa 500 comuni che gestisce;

il TAR del Lazio, il 27 gennaio 2010, ha confermato la cancellazione di Tributi Italia Spa dall'Albo dei concessionari dal Ministero dell'economia e delle finanze;

successivamente, con l'ordinanza n. 916/2010, il Consiglio di Stato ha accolto la istanza di sospensione di esecutività, riportando la società nel campo dei concessionari attivi;

è di tutta evidenza la necessità di fornire una rapida soluzione ai problemi degli enti locali coinvolti, che rischiano di trovarsi in gravi difficoltà finanziarie, e dei lavoratori che non percepiscono le spettanze mensili da diversi mesi e chiedono garanzie sugli attuali livelli occupazionali;

più in generale, appare necessario rivedere il sistema della riscossione degli enti locali, il quale mostra numerose lacune, rafforzando gli strumenti di tutela, verifica e controllo in materia,

impegna il Governo:

ad assumere urgentemente le iniziative necessarie a garantire continuità di gestione e di occupazione e a evitare gravi dissesti nei comuni che si avvalgono dei servizi di società di riscossione che non possono più esercitare, prevedendo che, in caso di cancellazione dall'albo dei concessionari della riscossione, il servizio sia comunque assicurato, per un periodo congruo, dal soggetto gestore del servizio nazionale della riscossione, avvalendosi del personale della società a cui subentra, in qualità di commissario governativo e che l'ente locale interessato possa accedere a un apposito fondo di garanzia presso la Cassa depositi e prestiti S.p.A.

G/2071/17/1 e 5

VITALI, MERCATALI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni;

premesso che:

la legge finanziaria (legge n. 191 del 2009) e la legge di bilancio (legge n. 192 del 2009) per il 2010, entrate in vigore, rispettivamente, il 1º ed il 14 gennaio 2010, ed il decreto-legge in esame si occupano di comunità montane;

in particolare il comma 187 dell'articolo 2 della legge n. 191 del 2009, prevede la cessazione del concorso ordinario dello Stato al finanziamento delle comunità montane senza tuttavia definire in modo univoco le voci di fmanziamento destinate a cessare, tanto che si rende necessario un intervento interpretativo urgente che risolva le incertezze consentendo agli enti di poter predisporre il bilancio previsionale per il 2010;

le comunità montane ricevono trasferimenti erariali da parte dello Stato, sulla base di quanto dispone il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sottoforma di: contributi ordinari, contributi consolidati, fondo sviluppo investimenti;

la disposizione che prevede il taglio al finanziamento delle comunità montane previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, deve essere interpretata in modo coerente e sistematico con le altre norme contenute nella stessa legge n. 191 del 2009 e nel decreto-legge in esame, che prevedono nuovi specifici titoli di finanziamento per le comunità montane, che evidentemente non era intenzione eliminare;

il taglio dei finanziamenti deve essere ricondotto esclusivamente alle componenti del fondo ordinario di cui all'articolo 34 del decreto legislativo n. 504 del 1992, espressamente citato dalla norma, e quindi ai contributi ordinario e consolidato disciplinati alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 34, con esclusione invece del fondo «sviluppo investimenti» che trova disciplina e finanziamento in norme diverse (articolo 28, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504) anche per non pregiudicare il pagamento delle rate di mutuo in essere;

secondo una interpretazione coerente e sistematica del quadro normativo, la cessazione dal finanziamento del contributo ordinario non si estende alle nuove ulteriori risorse stanziate dalla stessa legge finanziaria, all'articolo 2, comma 23, e dal decreto-legge in esame, all'articolo 4, comma 2, né agli «altri contributi» previsti per finanziare gli oneri contrattuali pregressi 2004-2005 e non riconducibili al contributo ordinario «base»;

l'inciso con cui si chiude il primo periodo dell'articolo 2, comma 187, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per cui lo Stato cesserebbe di concorrere al finanziamento previsto anche «dalle altre disposizioni di legge relative alle comunità montane» ha l'evidente scopo di favorire una interpretazione estensiva del taglio che si pone in contraddizione con quanto sopra evidenziato, e che è comunque suscettibile di determinare una grave incertezza circa l'esatta estensione dei finanziamenti statali che verrebbero a mancare a partire dal corrente anno;

i nuovi tagli dei trasferimenti alle comunità montane vengono ad assommarsi a quelli già operati con la legge finanziaria 2008 (legge n. 244 del 2007) e dal decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, che già avevano comportato gravissimi problemi alle comunità montane, la maggioranza delle quali subendo ulteriori tagli si troverà nella oggettiva impossibilità di chiudere i propri bilanci;

a tali tagli viene ad aggiungersi il mancato finanziamento, per l'anno 2010, del fondo nazionale per la montagna, che rappresenta una fondamentale risorsa per lo sviluppo dei territori montani; le comunità montane vennero istituite negli anni settanta dalla legge dello Stato come enti sovracomunali obbligatori, che in quanto tali iniziarono ad operare dotandosi del personale necessario allo svolgimento delle funzioni assegnate, ed essendo enti che vivono quasi esclusivamente di finanza derivata, con l'azzeramento dei fondi statali esse non potranno – e in alcuni casi già non possono per i rilevantissimi tagli già intervenuti – assicurare il pagamento degli stipendi al personale e sostenere le spese vive di funzionamento;

attualmente, sono oltre 5000 in Italia i dipendenti delle comunità montane e la delicata situazione di tale personale alla luce dell'azzeramento dei fondi statali è già stata posta all'attenzione delle organizzazioni sindacali sia a livello statale che a livello regionale;

una parte consistente del personale delle comunità montane è stato, oltretutto, assunto sulla base di leggi statali speciali di sostegno all'occupazione (legge n. 285 del 1977 e legge n. 730 del 1986), normative in base alle quali lo Stato si fece carico del relativo onere finanziario *sine die* mediante attribuzione del contributo consolidato; tale personale è tutt'ora in servizio presso le medesime comunità;

lo Stato deve farsi carico di tutte le misure necessarie al fine di tutelare il personale attualmente in servizio presso le comunità montane o di attuare le misure idonee a garantire un diverso impiego dello stesso personale;

risulta indispensabile un chiarimento interpretativo univoco da parte del Governo circa l'esatta estensione dei tagli decisi, necessario peraltro anche per definire le nuove entrate su cui

potranno contare i comuni di cui al secondo e terzo periodo dell'articolo 2, comma 187, della legge n. 191 del 2009, che saranno destinatari del 30 per cento delle risorse tagliate alle comunità montane; nel caso in cui, a fronte dei nuovi tagli, le comunità montane non riescano a predisporre i propri bilanci, si renderà necessario, ai sensi, da ultimo, dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge in esame, decorso il termine di legge (quest'anno il 30 aprile), che – ove le comunità montane non vi provvedano direttamente a norma dei propri statuti – i prefetti territorialmente competenti nominino un commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio;

alle comunità montante non è applicabile la disciplina del dissesto finanziario di cui all'articolo 244 decreto legislativo n. 267 del 2000 anche se tali enti presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, per cui ad essi non è applicabile la procedura di risanamento fissata dal medesimo testo unico degli enti locali, anche se essi potranno considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie ai sensi dell'articolo 242 del testo unico medesimo;

deve essere affrontata la questione sostanziale del pagamento dei debiti iscritti a bilancio, primo tra tutti quello del pagamento degli stipendi del personale dipendente, considerato che né le comunità montane né i comuni ad esse aderenti possono farsi carico autonomamente di tali costi in un sistema di finanza derivata, che peraltro opera ancora anche per le regioni;

neppure le regioni sono tenute a farsi carico di tali costi, ed anch'esse risentono nella promozione delle loro politiche di ausilio dei vincoli della finanza pubblica e della mancata attuazione del federalismo fiscale;

pur rientrando la disciplina delle comunità montante nelle materie di competenza legislativa regionale residuale, l'eventuale soppressione di tali enti, istituiti dalla legge statale ed oggi riordinati dalle regioni in attuazione di una legge, anch'essa statale (legge n. 244 del 2007), deve necessariamente essere concordata tra i livelli di governo interessati, sia con riferimento alle modalità che con riguardo alle ricadute finanziarie ed alla garanzia dei diritti dei lavoratori e dei cittadini, che devono essere necessariamente presidiate dal sistema istituzionale nel suo complesso,

impegna il Governo:

sulla base dei temi richiamati in premessa, nell'approssimarsi dei decreti delegati conseguenti alla legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale, ed all'*iter* di approvazione della Carta delle autonomie locali, a convocare con urgenza un incontro istituzionale fra Governo, regioni ed enti locali per dare corretta interpretazione alle norme richiamate, per la tutela dei dipendenti, per il rispetto degli impegni finanziari pregressi, per concertare la fase di transizione ed i carichi finanziari fra i soggetti interessati e per concordare una politica unitaria di Stato, regioni ed enti locali a favore della montagna e dei territori montani.

G/2071/18/1 e 5

BUBBICO, BIANCO, MERCATALI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni;

premesso che:

il comma 1-*quinquies* dell'articolo 1 del provvedimento in esame sopprime le Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 (gestione della risorsa idrica) e 201 (gestione dei rifiuti urbani) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;

con questa previsione normativa si verrebbe a vanificare o seriamente compromettere in modo irreparabile un ambizioso ed ampiamente condiviso processo di ammodernamento ed efficientamento di servizi essenziali a valenza economica avviato da oltre un decennio ed attuato, seppur con diversi risultati, dalle Regioni che hanno istituito le Autorità di programmazione, controllo, affidamento dei servizi con la previsione delle relative tariffe, che hanno consentito di elevare in modo esponenziale la quantità e la qualità di investimenti in settori essenziali come quello idrico e superato la frammentazione delle gestioni fonte di inefficienza e di dispersione delle risorse naturali;

la previsione normativa contenuta nel provvedimento in esame interviene sul settore dei servizi pubblici locali a distanza di poche settimane dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, che ha attribuito nuove funzioni e procedure gestionali proprio per quelle autorità di ambito che stanno per essere soppresse. In particolare tali nuovi affidamenti devono essere definiti entro gli anni 2010 e 2011, proprio in concomitanza con la prossima cessione delle attività degli ATO;

la soppressione delle Autorità d'ambito territoriale, per di più in presenza di nuove norme che accelerano i processi di privatizzazione, non è bilanciata da una chiara e puntuale attribuzione, ad altro soggetto pubblico, delle competenze in materia di regolazione e di controllo del settore idrico ed in quello dell'igiene ambientale laddove operano e potranno operare soggetti economici ed industriali a capitale misto, anche a maggioranza privata, o persino senza alcuna partecipazione pubblica. La previsione contenuta nel suddetto comma 1-*quinquies* dell'articolo 1 del provvedimento in esame appare insufficiente per garantire l'erogazione ordinaria di servizi essenziali per i cittadini, rischia di produrre un impellente vuoto normativo e contrattuale nonché di vanificare la programmazione gestionale e degli investimenti di cui necessitano inevitabilmente tali settori, fondamentali per l'intera comunità;

sono, per di più, materie di competenza regionale nelle quali, in caso, si tratta di introdurre elementi sanzionatori per quelle Regioni in cui le Autorità di ambito abbiano accumulato deficit e non assolvano con efficacia alle proprie funzioni;

al contrario, una imposizione punitiva di carattere centralista introdotta per sanzionare le gestioni inefficienti rischia di penalizzare i processi virtuosi che hanno introdotto aperture al mercato ed alla concorrenza e reso più efficienti i servizi per i cittadini,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della normativa introdotta con il comma 1-*quinquies* dell'articolo 1 del provvedimento in esame, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte ad evitare che con la soppressione delle ATO, di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, si crei un vuoto normativo, contrattuale e gestionale nonché delle funzioni di indirizzo e di controllo in servizi essenziali come quello idrico integrato e dell'igiene ambientale.

G/2071/19/1 e 5

BIANCO, MERCATALI, BARBOLINI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni;

premesso che:

nel 2008 (fonte ISTAT), di fronte ad un peggioramento del deficit della pubblica amministrazione di quasi 20 miliardi di euro rispetto al 2007, il deficit dei comuni si è ridotto, rispetto al 2007, di 1,2 miliardi di euro, mentre per il 2009, dalle stime dell'ANCI emerge che, a fronte di un ulteriore deterioramento del saldo delle pubbliche amministrazioni di 35 miliardi di euro, i comuni prevedono un miglioramento di 300 milioni di euro;

questo significa che parte rilevante delle manovre del passato biennio, in termini di contenimento del disavanzo, è ricaduta sugli enti locali, così generando un sempre più evidente stato di grave crisi finanziario-economica;

una delle principali cause della crisi è attribuibile alla mancata copertura del gettito ICI;

il decreto-legge n. 93 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2008, nel disporre l'esenzione dal pagamento ICI per la prima casa, prevede una copertura di minor gettito pari a 2.604 milioni di euro (con una minima integrazione di 260 milioni per l'anno 2008). A fronte dei 3.365 milioni di euro risultanti dalle certificazioni degli enti, la finanziaria per l'anno 2010 (legge n. 191 del 2009) prevede la copertura totale del minore gettito ICI a decorrere dall'anno 2009, mentre lascia uno scoperto di circa 300 milioni di euro per l'anno 2008;

inoltre, dall'anno 1998, con la legge n. 448, e successivamente dall'anno 2000, con la legge n. 388, i comuni hanno diritto al versamento di contributi statali compensativi per perdite di gettito ICI dovute alla riclassificazione dei fabbricati nel gruppo catastale D. Le modalità di rimborso sono state stabilite con il decreto interministeriale 1º luglio 2002, n. 197, che ha definito il sistema di certificazione annuo su cui calcolare i trasferimenti. Negli anni di vigenza della norma, si è consolidato un sistema di trasferimenti sui quali i comuni hanno creato bilanci nel rispetto degli equilibri normativi e, soprattutto, del patto di stabilità interno. Il decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, ha riaperto i termini per la presentazione delle certificazioni e ha incluso sia i comuni che non avevano mai fatto richiesta di rimborsi sia le rettifiche degli importi per i comuni che avevano già certificato e ottenuto i trasferimenti compensativi. Il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso le nuove istruzioni per la compilazione delle certificazioni con un mero comunicato pubblicato sul sito internet

in data 23 gennaio 2009 e dunque in prossimità della scadenza. Le spettanze pubblicate sul sito internet del Ministero dell'interno in data 2 dicembre 2009 hanno modificato gli importi di trasferimenti già erogati negli anni passati, con ipotesi di recupero di somme già impegnate (si parla di circa 120 milioni di euro per 300 enti) e, conseguentemente, con il rischio per i comuni di vedersi annullare somme legittimamente iscritte a bilancio e, quindi, di non riuscire a trovare le risorse necessarie per la copertura di eventuali disavanzi. Si tratta di una disparità di trattamento tra quei comuni (alcuni dei quali hanno presentato ricorso al TAR) che hanno certificato con le vecchie indicazioni e rischiano di subire pericolosi tagli e quei pochi comuni che, certificando con la nuova modalità, ricevono importi all'incirca allineati con quanto dichiarato;

di assoluta rilevanza è anche il taglio dei trasferimenti ai comuni, pari a 451 milioni di euro; 251 per revisione dei costi della politica e 200 come riduzione del fondo ordinario destinato ai comuni, frutto del combinato disposto della legge n. 244 del 2007 (finanziaria per l'anno 2008) e del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008;

un ulteriore elemento problematico è rappresentato dalla questione TARSU/TIA. La sentenza della Corte Costituzionale n. 238 del 2009, decretando la natura tributaria della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ha prospettato importanti conseguenze nella gestione dell'imposta che, al momento, non sono state recepite da alcun provvedimento legislativo;

tra le incertezze più rilevanti, vanno segnalate: la convivenza dei due regimi in assenza del regolamento di attuazione da pubblicare entro il 30 giugno 2010 e che segna il passaggio da TARSU a TIA; la natura tributaria della TIA; la ridefinizione dei rapporti tra comune e soggetto gestore;

il decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, ha stabilito un concorso dei comuni al risanamento dei conti pubblici per un importo pari ad 1 miliardo e 340 milioni di euro nel 2009, 2 miliardi e 370 milioni di euro per il 2010 e 4 miliardi e 145 milioni per il 2011; complessivamente quindi ai comuni nel triennio 2009-2011 è richiesto, in termini di miglioramento dei saldi, un contributo pari a 4 miliardi e 145 milioni di euro;

i comuni non sono in grado di sostenere un miglioramento del deficit che ammonta a circa l miliardo di euro per il 2010;

i comuni per rispettare i vincoli imposti dal patto di stabilità interno saranno costretti nel triennio 2009-2011 a ridurre la spesa totale di circa il 10 per cento e, considerando che la spesa corrente è difficilmente contraibile, a risentirne sarà la spesa per investimenti che si potrebbe ridurre di almeno il 30 per cento;

a complicare ulteriormente la situazione degli investimenti, le regole vigenti del patto di stabilità interno hanno avuto l'effetto perverso di creare residui passivi nei bilanci comunali, ovvero impegni di spesa assunti regolarmente ma non pagati entro l'anno,

impegna il Governo:

a riferire urgentemente al Parlamento sulle questioni esposte in premessa, al fine di varare al più presto, anche in considerazione del fatto che il federalismo fiscale non andrà a regime prima di alcuni anni, un provvedimento straordinario contenente misure per: garantire la totale copertura del minore gettito ICI, così neutralizzando i tagli delle risorse già operati;

colmare quanto prima il vuoto legislativo creatosi dopo la sentenza n. 238 della Corte Costituzionale in merito all'applicazione della tariffa di igiene ambientale;

ridurre l'obiettivo assegnato al comparto comuni dalle regole del patto di stabilità; sbloccare i residui passivi, per destinarli alle opere infrastrutturali al fine di consentire il rilancio dell'economia;

sospendere le sanzioni previste per l'anno 2009 per i comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità per l'anno 2009 per spese relative ad investimenti, poiché non è ragionevole penalizzare i comuni che hanno adottato misure atte a sostenere l'economia in un momento di forte crisi; consentire dunque ai comuni di deliberare il mantenimento degli equilibri di bilancio sia in sede di salvaguardia che in sede di assestamento 2010 rispettando il patto di stabilità ed i pagamenti programmati.

G/2071/20/1 e 5

LEGNINI, LUSI, MARINI, MICHELONI, BIANCO, MERCATALI, BARBOLINI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni;

premesso che:

nell'elenco 1 allegato alla legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Legge finanziaria per il 2010) – è previsto uno stanziamento di 181 milioni di euro per il 2010, di 112 milioni di euro per il 2011 e di 60 milioni di euro per il 2012 destinato ad «Altri interventi»;

tra le finalità previste nella sezione «Altri interventi» dell'elenco è prevista la «Garanzia della stabilità dell'equilibrio finanziario degli enti locali danneggiati dagli eventi del 6 aprile 2009»;

in tale sezione non è indicato l'ammontare delle risorse da destinare alle singole finalità;

la destinazione tra i vari interventi dovrà essere effettuata con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri;

la grave situazione venutasi a creare a L'Aquila dopo il sisma del 6 aprile 2009 rischia di provocare il dissesto finanziario del comune a causa del mancato introito delle tasse e dei tributi locali non versati a causa del sisma,

impegna il Governo:

ad emanare immediatamente il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione destinando alla finalità «Garanzia della stabilità dell'equilibrio finanziario degli enti locali danneggiati dagli eventi del 6 aprile 2009» trasferimenti non inferiori a 100 milioni nel triennio 2010-2012, di cui almeno 40 milioni di euro nell'immediato.

G/2071/21/1 e 5

BIANCO, MERCATALI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni;

premesso che:

con la disposizione di cui all'articolo 4, comma 4-*novies*, prevede, ai fini del patto di stabilità, l'equiparazione delle spese sostenute per interventi realizzati direttamente dagli enti locali in relazione ai così detti grandi eventi di cui all'articolo 5, comma 5-*bis*, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, con le spese sostenute dalle medesime amministrazioni in attuazione delle ordinanze della Presidenza del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza;

tuttavia, la disposizione che ha riconosciuto l'esenzione dal computo del saldo finanziario delle amministrazioni locali per le spese relative agli stati di emergenza, ovvero l'articolo 77-*bis*, comma 7-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, riconosce tale facoltà solo nei limiti delle risorse trasferite dallo Stato per le medesime finalità;

l'equiparazione tra grandi eventi e calamità naturali, anche sotto il profilo dell'efficacia del patto di stabilità, appare quantomeno improprio;

per di più, in diverse occasioni, le risorse provenienti dallo Stato rappresentano solo una parte dello sforzo finanziario sopportato dalle amministrazioni locali per far fronte alle conseguenze degli eventi che hanno portato alla dichiarazione dello stato di emergenza;

anche in occasione dei recenti eventi di dissesto idrogeologico in Sicilia e in Calabria e degli eventi meteorici che hanno colpito le regioni Toscana, Emilia-Romagna e Liguria, le risorse sinora stanziate dallo Stato rappresentano solo una piccola quota dei danni registrati e degli oneri che le amministrazioni interessate saranno costrette ad affrontare,

impegna il Governo:

ad adottare ulteriori iniziative normative, al fine di consentire l'integrale esclusione delle spese sostenute dalle amministrazioni locali a seguito di calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, soprattutto con riferimento a quelle spese relative a danni accertati e documentabili.

G/2071/22/1 e 5

MERCATALI, BIANCO, BARBOLINI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni,

premesso che:

dal 2004 ad oggi i comuni hanno già ridotto i propri bilanci, cosa che non è avvenuta per lo Stato ed i Ministeri: nel quinquennio 2004-2008 la spesa è aumentata in ogni comparto della pubblica amministrazione in rapporto al PIL complessivamente dell'1,2 per cento, mentre per i comuni si è invece registrata una diminuzione del 2,3 per cento;

in media, nei comuni capoluogo c'è un dirigente ogni 52 dipendenti, mentre al Ministero dell'economia il rapporto è di un dirigente ogni 22 dipendenti, al Ministero dello sviluppo economico uno ogni 11 ed alla Presidenza del Consiglio uno ogni 7;

la retribuzione media nel comparto enti locali è pari a 29.000 euro a persona, mentre ai Ministeri è di circa 45.000 euro a testa;

mentre i comuni si trovano di continuo a tagliare le spese, si istituiscono nuove province con tutte le duplicazioni di spesa che ne conseguono;

nel 2009 in numerosi comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità si sono registrati pesanti tagli alle le politiche sociali (300 milioni a livello nazionale) con conseguenti gravi ripercussioni sui servizi alla persone bisognose e alle famiglie;

nel 2010 il numero dei comuni che non riusciranno a rispettare il patto raddoppierà ancora, e gli investimenti potrebbero ridursi del 30 per cento; nel 2010 i comuni potrebbero non avere più risorse per garantire i servizi ai cittadini e gli investimenti alle imprese,

impegna il Governo:

a rilanciare l'economia dei piccoli comuni attraverso la messa in cantiere di tante e piccole opere pubbliche a favore della collettività e distribuite sul territorio, evitando di mettere in campo grandi opere, per giunta di dubbia utilità, come ad esempio il ponte di Messina, che ha bisogno di anni solo per aprire i cantieri;

ad assicurare ai comuni il rimborso integrale delle mancate entrate per la soppressione dell'ICI sull'abitazione principale per gli anni 2008 e 2009.

G/2071/23/1 e 5

MERCATALI, BIANCO, BARBOLINI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni;

premesso che:

in una recente audizione parlamentare la Corte dei conti ha rilevato che: «l'esame dei risultati delle gestioni economiche e finanziarie degli enti locali evidenzia, negli ultimi esercizi, un netto miglioramento del contributo da questi offerto al riequilibrio della finanza pubblica; miglioramento che si accompagna tuttavia al confermarsi di vecchi squilibri e all'emergere di crescenti criticità. Nel biennio 2007-2008 – l'ultimo per il quale si dispone di dati di consuntivo – il disavanzo delle amministrazioni locali, secondo la definizione di contabilità nazionale, è stato contenuto in entrambi gli anni nello 0,2 per cento del PIL (...). Il risultato appare nettamente più favorevole di quanto previsto nei documenti programmatici. Esso è, tuttavia, derivato da tendenze di fondo della spesa e delle entrate non prive di connotazioni negative. Perdura, infatti, la dinamica sostenuta delle spese correnti al netto degli interessi (nel 2008, in particolare, connessa agli effetti di importanti rinnovi contrattuali) e, per converso, la flessione, ormai cronica, delle spese per investimenti. Sul fronte delle entrate, il rallentamento delle imposte indirette, determinato dagli sgravi e dalle esenzioni approvate dal Parlamento (IRAP e ICI), è solo in parte compensato dal gettito, ancora in aumento (nel biennio 2007-2008) delle addizionali sulle imposte dirette. Aumentano, di conseguenza, in misura notevole i trasferimenti pubblici»;

«le amministrazioni comunali hanno ottenuto, nel complesso, i risultati migliori in termini di saldi»: «i comuni hanno dimezzato il disavanzo (rispetto al 2007), passando da 2,3 miliardi a 1,1 (dal –0,2 al –0,1 per cento del PIL)», nonostante «le distorsioni indotte dall'esigenza di rispettare i vincoli imposti dal patto di stabilità interno: l'obiettivo, infatti, nella generalità dei casi viene centrato, ma con correzioni non soddisfacenti delle tendenze strutturali della spesa»; la situazione finanziaria degli enti locali appare drammatica («il dato negativo, in forte peggioramento, del saldo economico finanziario corrente conferma per i comuni l'incapacità di finanziare con le sole entrate correnti, oltre che le correlate spese, la quota capitale dei prestiti in scadenza») e insieme paradossale: a fronte di un avanzo di amministrazione in netta crescita soprattutto nel Nord la quota disponibile di tale avanzo per finanziare nuovi investimenti si va riducendo in misura

percentuale («il dato dell'avanzo di amministrazione risulta sostanzialmente positivo, ma con un andamento leggermente decrescente della parte disponibile, che è quella che potrebbe sostenere nuove decisioni di spesa»);

«l'andamento delle entrate tributarie nei comuni si manifesta in calo deciso, perdendo rilievo il ruolo trainante dei tributi propri, in quanto il gettito dell'ICI, a seguito della esclusione delle abitazioni principali, flette drasticamente», stante anche «la reintroduzione (articolo 1, comma 7 del decreto-legge n. 93 del 2008) del blocco della leva fiscale». La perdita relativa all'ICI è «particolarmente elevata nelle aree del Nord». «Tale situazione ha comportato una flessione del livello di autonomia tributaria», che appare in contraddizione con la proclamata volontà di dare attuazione al federalismo fiscale;

«le difficoltà nell'erogazione della spesa di investimento connesse anche alla disciplina del patto, determinano un netto scostamento tra impegni (in crescita) e pagamenti per investimenti (in calo). Vigendo le attuali limitazioni, la forbice tra impegni e pagamenti è tendenzialmente destinata a permanere»;

«ad un decennio dalla sua introduzione il Patto di stabilità interno (...) si è tradotto in obiettivi a volte difficilmente sostenibili e, di frequente, con effetti distributivi non coerenti con le reali condizioni economiche degli enti»; anche la nuova versione del Patto genera effetti distorsivi e gravi anomalie, quali «la mole crescente di residui passivi sia di parte corrente che capitale, l'impossibilità di utilizzare l'avanzo di amministrazione, la difficoltà per gli enti con saldi base particolarmente favorevoli di migliorare *performance* difficilmente ripetibili»; «con il nuovo blocco all'autonomia impositiva, disposto dal decreto-legge n. 93 del 2008, e confermato dal decreto-legge n. 112 del 2008, il meccanismo del Patto torna ad approssimarsi al tetto di spesa», con la conseguenza di deprimere fondamentalmente la spesa per investimenti, che appare come l'unica componente comprimibile;

le misure assunte dal Governo nel corso del 2009 per riqualificare la spesa e dare maggior impulso agli investimenti hanno «avuto, finora, effetti piuttosto limitati rispetto alle aspettative; gli investimenti, in particolare, non hanno mostrato segnali di ripresa (...). Si accentua il calo delle spese in conto capitale (in termini di cassa): dal –2,6 per cento del 2007 al –8,5 per cento del 2008», dato a cui si associa nel 2008 «una notevole flessione del tasso di incremento delle entrate complessive in conto competenza», che «sembra costituire un primo indizio importante delle difficoltà di tenuta futura delle entrate. E, di conseguenza, del possibile cedimento di un fattore decisivo per il rispetto del Patto di stabilità interno e per la riduzione del disavanzo complessivo degli enti»;

in particolare, inferiore alle attese si è rivelata «anche la modifica introdotta con l'articolo 9-*bis* del decreto-legge n. 78 del 2009, che consente di escludere dalle spese finali rilevanti per il Patto i pagamenti in conto capitale eseguiti fino al 31 dicembre 2009, nei limiti di un ammontare pari al 4 per cento della massa di residui totali di spesa per investimenti rendicontati nel 2007»: anche se l'alleggerimento dei vincoli è di rilievo a livello aggregato, a livello di singoli enti determina effetti molto differenziati: «la misura produce un *bonus* di spesa per investimenti pari, in media, a 30 euro pro-capite, valore che sale a 54 euro nei Comuni di maggiori dimensioni. La collocazione territoriale, invece, mostra una media di circa 22 euro al Nord, 36 al Centro e 41 al Sud»; vi è dunque il rischio «di alimentare ulteriori distorsioni, assecondando un progressivo calo della dotazione infrastrutturale o incidendo sugli equilibri economico finanziari degli enti per la difficoltà», da un lato, «di prevedere un meccanismo in grado di tener conto delle differenti caratteristiche di un universo di riferimento molto ampio (oltre 2.400 enti) e con caratteristiche gestionali e strutturali molto differenziate», dall'altro «di individuare, attraverso criteri selettivi uniformi, i soggetti meritevoli di maggiori tutele o con una più elevata capacità di promuovere e gestire attività di investimento», come dimostra «il recente decreto sulla premialità agli enti locali che interessa oltre 1.430 enti sui 2.400 soggetti al Patto, ricomprendendo tra questi anche quelli che presentano situazioni finanziarie nei fatti problematiche»;

quanto rilevato dalla Corte trova conferma nei dati (sia pure ancora provvisori e riferiti al 90 per cento degli enti soggetti al Patto) relativi ai comuni non rispettosi del Patto 2009, i quali risultano concentrati nel Nord del Paese: il 65 per cento (131 su 200, di cui 61 in Lombardia, 44 in Veneto e 14 in Piemonte), mentre 16 sono localizzati nel Centro, 53 al Sud e 16 nelle Isole; dei 44 comuni del Veneto (la regione con la percentuale di sforamento più elevato, pari al 17 per cento dei comuni soggetti al Patto), il 43 per cento di essi è situato in provincia di Treviso, dato questo assai significativo se posto in connessione con quello dei trasferimenti erariali (contributi correnti): a fronte di un valore medio *pro-capite* a livello nazionale di euro 249,09, il Veneto riceve una media *pro-capite* di euro 195,27 (il dato più basso fra quello delle regioni a statuto ordinario, pari a meno 18,7 per cento) e il dato medio dei comuni della provincia di Treviso è pari ad euro 162,09 di contributi correnti *pro-capite*, il più basso nel Veneto, pari a meno 32,5 per cento rispetto alla

media nazionale (dati relativi al 2009 forniti dalla direzione centrale della finanza locale presso il Ministero dell'interno);

questi dati – come ha avuto modo di illustrare nell'ambito della predetta indagine conoscitiva il dottor Giancarlo Verde, direttore della direzione centrale della finanza locale del Ministero dell'interno – dimostrano che ancora scontiamo gli effetti dei decreti Stammati del 1979: in quel periodo storico, infatti, si scelse di passare da un sistema a piè di lista a un sistema più mirato di assegnazione agli enti locali. Si scattò, allora, una fotografia della situazione, che era un po' particolare: fino a quegli anni, chi più spendeva andava in disavanzo e lo Stato rimborsava l'entità del mutuo che l'ente contraeva per chiudere il disavanzo del bilancio; quel contributo, però, è rimasto anche dopo la chiusura del mutuo. Con il decreto legislativo n. 504 del 1992, istitutivo dell'ICI, si provò a tamponare gli effetti negativi dei decreti Stammati, ma si trattò di un «tentativo» che rimase sulla carta. Addirittura, come nel caso del successivo decreto legislativo n. 244 del 1997, si trattò di norme che sono state «fermate» per precisa disposizione legislativa. Questi due provvedimenti per la loro tipologia furono definiti i «decreti Robin Hood» perché si trattava di riforme fatte a parità di stanziamento statale, che toglievano a qualcuno (gli enti con più elevati trasferimenti) per dare a qualcun altro (gli enti sottodotati), ma di essi è rimasto in piedi solamente l'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 244 del 1997, che impone di riequilibrare chi è sotto dotato di risorse. Tuttavia, nel 2009, a trent'anni dal decreto Stammati, abbiamo ancora 2935 comuni che sono al di sotto della loro media di fascia e dunque sotto dotati di risorse. Certo, non è detto che versi in condizioni ottimali chi è sopra la media, ma sicuramente sta male chi è sotto la media;

un recente studio ha dimostrato che i trasferimenti erariali ai comuni del Veneto, lungi dall'essere riequilibrati (pur essendo i più bassi *pro-capite* in Italia), hanno subito un'ulteriore riduzione dal 2003 al 2009 pari al 21,50 per cento, tenuto conto anche del mancato ristoro integrale dell'ICI sulla prima casa, oltre ad aver sopportato una perdita del potere d'acquisto superiore al 13 per cento; tra i principi stabiliti per la fase transitoria per gli enti locali dalla legge delega n. 42 del 5 maggio 2009 in materia di federalismo fiscale vi è quello dell'«esigenza di riequilibrio delle risorse a favore degli enti locali sotto dotati in termini di trasferimenti erariali ai sensi della normativa vigente rispetto a quelli sovradotati» e quello di garantire «il superamento della spesa storica» (vedi lettere *c)* ed *e)*, comma 1, articolo 21),

impegna il Governo:

a considerare nella produzione normativa la condizione specifica degli enti sottodotati di risorse, affinché tutti gli interventi legislativi sulla finanza locale contribuiscano al riequilibrio delle risorse anziché ad accrescere il divario tra enti sotto dotati ed enti eccedentari;

ad adottare ulteriori iniziative, anche normative, volte a non applicare la riduzione del contributo ordinario previsto dal provvedimento in esame agli enti locali che risultino sotto dotati per trasferimenti erariali ordinari e consolidati, per abitante, inferiori alla media *pro-capite* della fascia demografica di appartenenza, i quali abbiano registrato nell'ultimo quinquennio un incremento della popolazione residente non inferiore al 5 per cento, presentino un volume complessivo della spesa per il personale in servizio inferiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ridotto del 15 per cento, ed evidenzino un rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superiore a quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto della rispettiva classe demografica, ridotto del 20 per cento;

in considerazione della crisi economico-finanziaria e nelle more dell'attuazione del federalismo fiscale, a non applicare le sanzioni di cui ai commi 20 e 21 dell'articolo 77-*bis* e di cui al comma 10 dell'articolo 61 del decreto-legge n. 112 del 2008, agli enti locali riconosciuti sottodotati ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 244 del 1997, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2009 relativamente ai pagamenti concernenti spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa e degli equilibri di bilancio a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'articolo 183 del testo unico degli enti locali, ove tali enti: *a)* abbiano avuto nel periodo 31 dicembre 2004-31 dicembre 2009 un incremento della popolazione residente non inferiore al 5 per cento sulla base dei dati registrati in anagrafe; *b)* presentino un volume complessivo della spesa per il personale in servizio non superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, ridotto del 15 per cento; *c)* presentino un rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente per classe demografica inferiore a quello determinato per gli enti in condizione di dissesto dal decreto del Ministro dell'interno 9 dicembre 2008, in attuazione dell'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ridotto del 20 per cento; *d)* abbiano rispettato il patto di stabilità per almeno tre annualità nel quinquennio 2004-2008;

a consentire, in considerazione della crisi economico-finanziaria, ai comuni che non abbiano rispettato il patto di stabilità nell'anno 2009, quando siano riconosciuti sottodotati ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 244 del 1997, di poter comunque impegnare per l'anno 2010 spese correnti per servizi sociali e per la sicurezza urbana, nonché per manutenzione ordinaria relativa ad edifici comunali e scolastici e alla viabilità, quantomeno in misura non superiore all'importo annuale dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo esercizio;

contestualmente alla disapplicazione delle sanzioni per gli enti sotto dotati con i menzionati requisiti, a rideterminare la percentuale di cui al comma 23 dell'articolo 77-*bis* del decreto-legge n. 1127 del 2008, per l'anno 2010 con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 26 del medesimo articolo, escludendo in ogni caso dal meccanismo di premialità gli enti in condizioni di dissesto ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, in modo che a livello di comparto sia assicurata piena neutralità finanziaria agli interventi in materia di sanzioni e di premialità degli enti;

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a disporre in ogni caso opportune modifiche legislative affinché il taglio del contributo ordinario, previsto dall'articolo 1 del presente provvedimento, non sia applicato in proporzione alla popolazione residente, bensì in proporzione alla spesa effettivamente sostenuta dal singolo ente per gli organi istituzionali, certificata dagli enti medesimi con modalità e criteri stabiliti con decreto del ministro dell'interno;

in ogni caso ad assicurare un'equa ripartizione della riduzione del contributo ordinario previsto dal decreto in esame, disponendo, con un'adeguata integrazione legislativa, e secondo modalità e criteri stabiliti con il previsto decreto del Ministro dell'interno, che entro il 30 aprile dell'anno di riferimento, gli enti locali possano trasmettere adeguata certificazione della riduzione di spesa effettivamente conseguita a norma dell'articolo 2, commi 183, 184 e 185, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al Ministero dell'interno; a garantire altresì che entro il 30 giugno del medesimo anno il Ministro dell'interno, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provveda a stabilire criteri e modalità per il rimborso agli enti locali della minore mancata riduzione di spesa certificata;

a prevedere opportune integrazioni legislative affinché nel saldo finanziario utile ai fini del patto di stabilità non siano considerate, oltre alle risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea, anche le risorse provenienti da lasciti o donazioni di persone fisiche o enti privati per la realizzazione di opere pubbliche;

a prevedere altresì che siano esclusi dal saldo utile ai fini del Patto di stabilità gli interventi realizzati dagli enti locali per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, per la bonifica degli edifici pubblici dall'amianto, per la salvaguardia idraulica ed idrogeologica del territorio e per la messa in sicurezza della viabilità di competenza, come previsto per le spese relative ai grandi eventi *ex* articolo 5-*bis*, comma 5, del decreto-legge n. 343 del 2001;

a sbloccare i residui passivi nei bilanci degli enti locali, per favorire il rimborso dei crediti delle imprese fornitrici degli enti in ottemperanza anche alle citate raccomandazioni dell'Unione europea, il completamento e l'avvio di nuove opere infrastrutturali, con significativi effetti anticiclici; ad adottare quanto prima le necessarie iniziative di carattere legislativo e amministrativo per riformare il patto di stabilità e di crescita interno, fissando obiettivi equi e sostenibili, che tengano conto di parametri che consentano di misurare l'effettiva virtuosità degli enti locali, accelerando, anche a tal fine, l'attuazione del federalismo fiscale;

nei comuni soggetti al Patto di stabilità, a dare facoltà ai comuni di prevedere, nello statuto, la figura del difensore civico, a condizione che allo stesso sia conferito un trattamento economico non superiore al 30 per cento dell'indennità lorda di carica prevista per gli assessori dei comuni medesimi;

a prevedere, nei medesimi comuni, che il sindaco e il presidente della provincia possano conferire al segretario le funzioni di direttore generale, affinché provveda ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente e sovrintenda alla gestione dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.

G/2071/24/1 e 5

ADAMO, VIMERCATI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni;

premesso che:

le opere previste nell'allegato 1 e allegato 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2008 «Interventi necessari per la realizzazione dell'Expo Milano 2015», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 novembre 2008, n. 277 ammontano a circa 15 miliardi di euro;

il disegno di legge in discussione prevede interventi riguardanti i Comuni,

impegna il Governo:

ad individuare le forme opportune affinché le opere previste nell'allegato 1 e allegato 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2008 non siano considerate nel saldo del patto di stabilità interno dei comuni, in cui insistono tali opere per la quota da imputare nel bilancio per ogni anno fino al compimento dell'opera stessa e comunque non oltre il 2015;

a valutare l'opportunità di predisporre, comunque, ogni utile normativa affinché il valore delle opere previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2008 non incidano negativamente nei bilanci dei comuni in cui sono previste le opere di expo 2015.

G/2071/25/1 e 5

ADAMO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni;

premesso che:

il Comune di Campione d'Italia presenta una collocazione geografica peculiare, dal momento che esso si situa in territorio svizzero ma è parte della Provincia di Lecco e quindi della Repubblica italiana;

ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre, 1972, n. 633 si specifica la natura *extra*-territoriale del Comune di Campione, dal momento che si stabilisce, ai fini della determinazione della territorialità delle imposte che per: «per ''Stato'' o ''territorio dello Stato'' si intende il territorio della Repubblica italiana, con esclusione dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia e delle acque italiane del lago di Lugano»;

come si apprende dalle numerose ed accurate sollecitazioni provenienti dagli amministratori locali, i cittadini di Campione vivono un profondo disagio determinato dalla condizione di essere, sostanzialmente, una enclave italiana in territorio svizzero;

il Comune di Campione d'Italia ricade infatti in una zona considerata area doganale di riferimento della Confederazione Elvetica, e in virtù di questo, la valuta utilizzata dai suoi abitanti è il franco svizzero, e questo fa sì che, in considerazione della non appartenenza della Confederazione elvetica all'Unione europea, sostanzialmente esso si trovi in territorio *extra*-comunitario;

per tali ragioni i contribuenti campionesi, e in particolar modo i dipendenti pubblici, vedono il proprio reddito pesantemente esposto alle oscillazioni del tasso di cambio del franco svizzero rispetto all'euro, in particolare dopo l'abrogazione della norma relativa al cambio convenzionale applicato per gli iscritti nei registri anagrafi ci del Comune di Campione d'Italia, prevista dall'articolo 188 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e che in conseguenza di questa abrogazione non sono stati più previsti meccanismi di sterilizzazione del cambio per salvaguardare i cittadini campionesi;

il Comune di Campione d'Italia, insieme al Comune di Sanremo, il Comune di Venezia e la Regione Autonoma Valle d'Aosta esercitano il gioco d'azzardo per effetto di specifiche deroghe, consentite a speciali atti normativi che, ribadendo il divieto in via generale, hanno legittimato i quattro enti all'esercizio del gioco, in via eccezionale ed in vista di finalità pubbliche di speciale rilievo;

in particolare nel caso del Comune di Campione d'Italia la normativa di riferimento va individuata nel regio decreto-legge 2 marzo 1933, n. 201, «Provvedimenti a favore del comune di Campione», convertito nella legge 8 maggio 1933, n. 505;

attualmente i quattro Enti territoriali esercitano tale attività attraverso altrettante società di capitali appositamente costituite, totalmente partecipate dagli Enti medesimi e da altri soggetti pubblici;

il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, ha ampliato l'offerta di giochi di Stato sia attraverso la distribuzione via internet sia con l'introduzione delle cosiddette «videolotteries» (VLT), generando così una concorrenza di fatto alle quattro, già menzionate, case da gioco nazionali, con particolari rischi per quella di Campione d'Italia, in considerazione della forte concorrenza rappresentata dalle vicine case da gioco svizzere di Mendrisio e Lugano, distanti solo 15 chilometri;

considerato che:

sarebbe auspicabile una codificazione della peculiarità geografica, storica ed economica di Campione d'Italia all'interno del disegno di legge del Governo recante, tra le altre cose, la «Carta delle autonomie locali» di cui all'Atto Camera 3118,

impegna il Governo:

a predisporre dei provvedimenti normativi in grado di sostenere e valorizzare le specificità del comune di Campione d'Italia sia relativamente alla sua collocazione geografica, sia rispetto alle attività della Casa da gioco, pur nel rispetto delle normative di sicurezza e trasparenza in vigore nell'ordinamento italiano;

a garantire la continuità degli stanziamenti al Fondo di finanziamento al Comune di Campione di cui al comma 37, articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

a garantire la continuità degli stanziamenti relativi all'assistenza sanitaria per il comune di Campione d'Italia, di cui all'articolo 7-*bis* del decreto legge 31 gennaio 2005, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;

a garantire risorse aggiuntive al fine di fmanziare i maggiori costi per la retribuzione del personale statale operante nel comune di Campione e gravanti, al momento, sul bilancio del Comune stesso.

emendamenti al testo del decreto-legge

Art. 1

1.1

D'ALIA, PETERLINI

Sopprimere l'articolo.

1.2

D'ALIA, PETERLINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. I commi 184, 185 e 186 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono soppressi».

1.3

BIANCO, MERCATALI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI, BARBOLINI, MARCENARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Modifica dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in materia di enti locali)

1. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i commi 183, 184, 185 e 186 sono abrogati.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2010, 91 milioni di euro per l'anno 2011, 130 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 3.

3. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: ''0,30 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''0,28 per cento''».

1.4

MAURO MARIA MARINO, MERCATALI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI, BARBOLINI, MARCENARO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. All'articolo 2, comma 183, primo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: ''2010, 2011 e 2012, rispettivamente di 1 milione di euro, di 5 milioni di euro e di 7 milioni di euro per le province e di 12 milioni di euro,'' sono sostituite dalle seguenti: ''2011 e 2012, rispettivamente di 5 milioni di euro e di 7 milioni di euro per le province''».

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 2-*ter*.

2-*ter*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n.331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 13 milioni di euro per l'anno 2010».

1.5

BASTICO, MERCATALI, BIANCO, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI, BARBOLINI, MARCENARO

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «con proprio decreto» aggiungere le seguenti: «, emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» e sostituire le parole: «popolazione residente» con le seguenti: «spesa effettivamente sostenuta dal singolo ente per gli organi istituzionali, certificata dagli enti medesimi con le modalità indicate dal medesimo decreto».

1.6

CECCANTI, MERCATALI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI, BARBOLINI, MARCENARO

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «con proprio decreto» aggiungere le seguenti: «, emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» e sostituire le parole: «popolazione residente» con le seguenti: «spesa effettivamente sostenuta dal singolo ente per gli organi istituzionali, certificata dagli enti medesimi con le modalità indicate dal medesimo decreto».

1.7

MERCATALI, LEGNINI

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «popolazione residente» con le seguenti: «spesa effettivamente sostenuta dal singolo ente per gli organi istituzionali, certificata dagli enti medesimi con le modalità indicate dal medesimo decreto».

1.8

MERCATALI, LEGNINI

Al comma 1, quinto periodo, sostituire le parole: «popolazione residente» con le seguenti: «spesa effettivamente sostenuta dal singolo ente per gli organi istituzionali, certificata dagli enti medesimi con le modalità indicate dal medesimo decreto».

1.9

MERCATALI, LEGNINI

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: *«non sono computati»* con le seguenti: *«sono computati anche».*

1.10

LEGNINI, MERCATALI, VITALI, MAURO MARIA MARINO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 2, comma 186, della legge 23 dicembre 2009, n.191, sono apportate le seguenti modificazioni:

sostituire la lettera d) *con la seguente:*

''*d)* la figura del direttore generale è soppressa nei comuni e nelle province. Nei comuni capoluogo di Ppovincia e nelle province le funzioni di coordinamento unitario dell'azione amministrativa e di sovrintendenza nella gestione dell'ente sono esercitate da una figura di direzione apicale dell'ente. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la disciplina contenuta negli articoli 98, 102 e 103 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali è adeguata con apposito regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23

agosto 1988 n. 400, su proposta del Ministro dell'interno sentita la Conferenza Stato città e autonomie locali, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere la revisione dello status professionale dei segretari comunali e provinciali, articolando tre distinti livelli professionali: il primo riguardante la direzione apicale dei comuni capoluogo di provincia, e delle province, con l'attribuzione di funzioni anche di sovrintendenza alla gestione dell'ente; il secondo alla direzione dei comuni aventi popolazione pari o superiore ai 15 mila abitanti e non rientranti nei comuni capoluogo di provincia con l'attribuzione di funzioni anche di sovrintendenza alla gestione dell'ente; il terzo alla direzione dei comuni con popolazione inferiore ai 15 mila abitanti, con l'attribuzione di funzioni anche di carattere gestionale, nonché di sovrintendenza sui sistemi di controllo interno;

b) ripartire l'Albo dei segretari comunali e provinciali in tre sezioni corrispondenti alle tre fasce indicate, prevedendo che alla sezione relativa alla direzione apicale possono accedere i segretari comunali della fascia inferiore previo superamento di una procedura selettiva, nonché coloro che hanno esercitato le funzioni di direttore generale negli enti locali nel quinquennio antecedente all'entrata in vigore della presente legge;

c) prevedere l'attribuzione della funzione di segreteria unificata all'unione di comuni, in quanto forma associativa obbligatoria nei comuni sino a 3 mila abitanti;

d) prevedere la revisione dell'organizzazione e del funzionamento dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali, al fine di conseguire il contenimento dei costi e la razionalizzazione delle competenze articolate attualmente in più organismi. Disciplinare l'ordinamento dell'Agenzia al fine di assicurare l'autonomia organizzativa e contabile, quale ente strumentale di natura associativa degli enti locali, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico;

e) prevedere la riorganizzazione del funzionamento e dei compiti della Scuola superiore della pubblica amministrazione locale al fine di conseguire un contenimento dei costi e una razionalizzazione dei soggetti deputati alla formazione dei dipendenti degli enti locali.

1.11

PARDI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, BUGNANO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PEDICA

Sopprimere il comma 1-*bis.*

1.12

VITALI, MERCATALI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI, BARBOLINI, MARCENARO

Sopprimere il comma 1-*bis.*

1.13

MERCATALI, LEGNINI

Sopprimere il comma 1-*bis.*

1.14

PARDI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, BUGNANO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PEDICA

Sostituire il comma 1-bis *con il seguente:*

1-*bis*. All'articolo 2, comma 185, primo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: «pari a un quarto» sono sostituite dalle seguenti: «pari a un quinto».

1.15

DE SENA, MERCATALI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI, BARBOLINI, MARCENARO

Al comma 1-bis, aggiungere, in fine, le parole: «ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Ai fini della determinazione del numero massimo degli assessori comunali e provinciali di cui al presente comma, nel numero dei consiglieri comunali e provinciali sono computati il sindaco e il presidente della provincia''»,

1.16

MERCATALI, LEGNINI

Sopprimere il comma 1-*ter.*

1.17

MERCATALI, LEGNINI

Sopprimere il comma 1-*quater.*

1.18

ADAMO, MERCATALI, BIANCO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI, BARBOLINI, MARCENARO

Al comma 1-*quater*, lettera *b),* numero 1), dopo la parola: *«comunale»* aggiungere le seguenti:*«, per i comuni con popolazione inferiore a cinquecentomila abitanti,».*

1.19

MERCATALI, LEGNINI

Al comma 1-*quater*, lettera *b),* numero 1), dopo la parola: *«comunale»,* aggiungere le seguenti:*», per i comuni con popolazione inferiore a duecentocinquantamila abitanti,».*

1.20

LUSI, PINOTTI

Al comma 1-quater, *lettera* b), *numero 1), dopo la parola:* «comunale» *aggiungere le seguenti:* «, limitatamente ai Comuni con popolazione inferiore a 500.000 abitanti,».

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. Agli oneri di cui al comma 1-*quater,* lettera *b),* numero 1), pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 2-*ter*.

2-*ter*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010».

1.21

ADAMO, MERCATALI, BIANCO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI, BARBOLINI, MARCENARO

Al comma 1-quater, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nei comuni sottoposti alla disciplina del patto di stabilità resta salva la possibilità di prevedere, nello statuto, la figura del difensore civico ove allo stesso sia conferito un trattamento economico non superiore al 30 per cento dell'indennità lorda di carica prevista per gli assessori dei comuni medesimi».

1.22

INCOSTANTE, MERCATALI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI, BARBOLINI, MARCENARO

Al comma 1-quater, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione superiore a cinquecento mila abitanti. Per i comuni con popolazione inferiore a tale soglia, può essere istituita la figura del difensore civico solamente se la carica viene svolta a titolo gratuito da magistrati in quiescenza o fuori ruolo, docenti universitari in materie giuridico-amministrative o figure professionali che abbiano maturato significativa esperienza nel settore giuridico-amministrativo che non svolgano più le loro funzioni in ragione del pensionamento».

1.23

VITALI, MERCATALI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI, BARBOLINI, MARCENARO

Al comma 1-quater*, sostituire la lettera* c) *con la seguente:*

«*c)* la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

''*b)* razionalizzazione delle circoscrizioni di decentramento comunale di cui all'articolo 17 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, secondo i seguenti principi: i comuni con popolazione superiore ai 250.000 abitanti articolano il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento comunale; i comuni con popolazione al di sotto dei 250.000 abitanti e i comuni capoluogo di provincia possono articolare il territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento comunale; i comuni con popolazione al di sotto dei 100.000 abitanti possono articolare il territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento comunale purché i relativi incarichi siano svolti senza corresponsione di indennità; sono fatte salve le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 17 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267''».

1.24

INCOSTANTE, MERCATALI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI, BARBOLINI, MARCENARO

Al comma 1-quater*, sostituire la lettera* c) *con la seguente:*

«*c)* la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

''*b)* le circoscrizioni di decentramento comunale di cui all'articolo 17 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 possono essere costituite anche nei comuni al di sotto dei 100.000 abitanti, purché i relativi incarichi siano svolti a titolo gratuito. Sono fatte salve le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 17 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000''».

1.25

BARBOLINI, MERCATALI

Al comma 1-*quater*, lettera *c)*, sostituire le parole: *«250.000 abitanti»,* con le seguenti: *«100.000 abitanti».*

1.26

D'ALIA, PETERLINI

Al comma 1-*quater*, lettera *c)*, dopo le parole: *«250.000 abitanti»* aggiungere le seguenti: *«e per i comuni capoluogo,».*

1.27

D'ALIA, PETERLINI

Al comma 1-quater *dopo la lettera* c) *inserire la seguente:*

«*c-bis)* dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente:

''*b-bis)* soppressione dei circondari provinciali, ove istituiti;''».

1.28

D'ALIA, PETERLINI

Al comma 1-quater *sostituire la lettera* d*) con la seguente::*

d) la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

''*d)* soppressione della figura del direttore generale nei comuni e nelle province. Nei comuni capoluogo di provincia e nelle province le funzioni di coordinamento unitario dell'azione amministrativa e di sovrintendenza nella gestione dell'ente sono esercitate da una figura di direzione apicale dell'ente. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la disciplina contenuta negli articoli 98, 102 e 103 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali è adeguata con apposito regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n.400, su proposta del Ministro dell'interno sentita la Conferenza Stato città e autonomie locali, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere la revisione dello *status* professionale dei segretari comunali e provinciali, articolando tre distinti livelli professionali: il primo riguardante la direzione apicale dei comuni capoluogo di provincia, e delle province, con l'attribuzione di funzioni anche di sovrintendenza alla gestione dell'ente; il secondo alla direzione dei comuni aventi popolazione pari o superiore ai 15 mila abitanti e non rientranti nei comuni capoluogo di provincia con l'attribuzione di funzioni anche di sovrintendenza alla gestione dell'ente; il terzo alla direzione dei comuni con popolazione inferiore ai 15 mila abitanti, con l'attribuzione di funzioni anche di carattere gestionale, nonché di sovrintendenza sui sistemi di controllo interno;

b) ripartire l'Albo dei segretari comunali e provinciali in tre sezioni corrispondenti alle tre fasce indicate, prevedendo che alla sezione relativa alla direzione apicale possono accedere i segretari comunali della fascia inferiore previo superamento di una procedura selettiva, nonché coloro che hanno esercitato le funzioni di direttore generale negli enti locali nel quinquennio antecedente all'entrata in vigore della presente legge;

c) prevedere l'attribuzione della funzione di segreteria unificata all'unione di comuni, in quanto forma associativa obbligatoria nei comuni sino a 3 mila abitanti;

d) prevedere la revisione dell'organizzazione e del funzionamento dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali, al fine di conseguire il contenimento dei costi e la razionalizzazione delle competenze articolate attualmente in più organismi. Disciplinare l'ordinamento dell'Agenzia al fine di assicurare l'autonomia organizzativa e contabile, quale ente strumentale di natura associativa degli enti locali, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico;

e) prevedere la riorganizzazione del funzionamento e dei compiti della Scuola superiore della pubblica amministrazione locale al fine di conseguire un contenimento dei costi e una razionalizzazione dei soggetti deputati alla formazione dei dipendenti degli enti locali''».

1.29

LEGNINI, MERCATALI, VITALI, MAURO MARIA MARINO

All'articolo 1, comma 1-quater, lettera d), sostituire le parole: «tranne che nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti», con le seguenti: «tranne che nei comuni capoluogo di provincia».

1.30

D'ALIA, PETERLINI

Al comma 1-*quater*, lettera *d)*, dopo le parole: *«100.000 abitanti»,* aggiungere le seguenti: *«e nei comuni capoluogo».*

1.31

SANNA, MERCATALI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI, BARBOLINI, MARCENARO

Al comma 1-*quater*, lettera *d)*, sostituire le parole: *«100.000 abitanti»,* con le seguenti: *«65.000 abitanti».*

1.32

BIANCO, MERCATALI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI, BARBOLINI, MARCENARO

Al comma 1-quater, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Negli enti sottoposti alla disciplina del patto di stabilità, il sindaco e il presidente della provincia possono conferire al segretario le funzioni di direttore generale, affinché provveda ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente e sovrintenda alla gestione dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza».

1.33

PARDI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, BUGNANO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PEDICA

Al comma 1-*quater*, sopprimere la lettera *e).*

1.34

BASTICO, MERCATALI, BIANCO, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI, BARBOLINI, MARCENARO

Al comma 1-quater, lettera e), dopo le parole: «27 dicembre 1953, n. 959», aggiungere le seguenti: «, e dei consorzi obbligatori di cui all'articolo 31, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

1.35

D'ALIA, PETERLINI

Sopprimere il comma 1-*quinquies.*

1.36

BUBBICO, DELLA SETA, ARMATO, CRISAFULLI, DE LUCA, FERRANTE, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, MAZZUCONI, MOLINARI, RANUCCI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, LEGNINI

Sopprimere il comma 1-*quinquies.*

1.37

INCOSTANTE, MERCATALI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI, BUBBICO, BARBOLINI, MARCENARO

Sopprimere il comma 1-*quinquies.*

1.38

FERRANTE, DELLA SETA, BUBBICO

Sostituire il comma 1-quinquies *con i seguenti:*

«1-*quinquies*.1. All'articolo 23-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al secondo capoverso del comma 1 dopo le parole: ''... si applicano a tutti i servizi pubblici locali'' sono aggiunte le seguenti: '', ad esclusione del servizio idrico integrato,'';

2) al comma 2, dopo le parole: ''servizi pubblici locali'' sono aggiunte le seguenti: '', ad esclusione del servizio idrico integrato,'';

3) il comma 8 è abrogato;

4) al comma 10, lettera *d*), le parole: '', nonché in materia di acqua'' sono soppresse.

1-*quinquies*.2. Al comma 3 dell'articolo 150 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: ''La gestione può essere altresì affidata a società partecipate esclusivamente e direttamente da comuni o altri enti locali compresi nell'ambito territoriale ottimale, qualora ricorrano obiettive ragioni tecniche od economiche, secondo la previsione del comma 5, lettera *c)*, dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o a società solo parzialmente partecipate da tali enti, secondo la previsione del comma 5, lettera *b)*, dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, purché il socio privato sia stato scelto, prima dell'affidamento, con gara da espletarsi con le modalità di cui al comma 2.'' sono sostituite dalle seguenti: ''La gestione inoltre può essere affidata a società partecipate esclusivamente e direttamente da comuni o altri enti locali compresi nell'ambito territoriale ottimale, secondo la previsione del comma 5, lettera *c)*, dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o a società solo parzialmente partecipate da tali enti, secondo la previsione del comma 5, lettera *b)*, dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, purché il socio privato sia stato scelto, prima dell'affidamento, con gara da espletarsi con le modalità di cui al comma 2''».

1.39

BUBBICO, DELLA SETA, ARMATO, CRISAFULLI, DE LUCA, FERRANTE, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, MAZZUCONI, MOLINARI, RANUCCI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, LEGNINI

Sostituire il comma 1-quinquies con i seguenti:

«1-*quinquies*. Le disposizioni di cui all'articolo 23-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si intendono applicabili a tutti i servizi pubblici locali ad esclusione del servizio idrico integrato.

1-*quinquies*.1. Tutte le forme di affidamento della gestione del servizio idrico integrato sono svolte in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e comunque garantendo la proprietà pubblica delle risorse idriche, il cui governo spetta esclusivamente alle istituzioni pubbliche, anche in ordine alla qualità e al prezzo del servizio, e il diritto alla universalità ed accessibilità del servizio».

1.40

BUBBICO, DELLA SETA, ARMATO, CRISAFULLI, DE LUCA, FERRANTE, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, MAZZUCONI, MOLINARI, RANUCCI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, LEGNINI

Sostituire il comma 1-quinquies *con i seguenti:*

«1-*quinquies*. Le disposizioni di cui all'articolo 23-*bis* del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si intendono applicabili a tutti i servizi pubblici locali ad esclusione del servizio idrico integrato.

1-*quinquies.1.* Tutte le forme di affidamento della gestione del servizio idrico integrato sono svolte in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, garantendo la proprietà pubblica delle risorse idriche. Le concessioni di captazione, di derivazione e di accumulo della risorsa idrica per usi potabili sono assegnate alla titolarità degli organi di governo di ciascun ambito territoriale ottimale come definito dagli enti locali.».

1.41

BUBBICO, DELLA SETA, ARMATO, CRISAFULLI, DE LUCA, FERRANTE, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, MAZZUCONI, MOLINARI, RANUCCI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, LEGNINI

Sostituire il comma 1-quinquies *con i seguenti:*

«1-*quinquies*. All'articolo 23-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo dopo le parole: ''a tutti i servizi pubblici locali'' sono aggiunte le seguenti: '', ad esclusione del servizio idrico integrato,'';

b) al comma 2, dopo le parole: ''servizi pubblici locali'' sono aggiunte le seguenti: '', ad esclusione del servizio idrico integrato,'';

c) il comma 8 è abrogato;

d) al comma 10, lettera *d)*, le parole: '', nonché in materia di acqua'' sono soppresse».

1.42

BUBBICO, DELLA SETA, ARMATO, CRISAFULLI, DE LUCA, FERRANTE, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, MAZZUCONI, MOLINARI, RANUCCI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, LEGNINI

Al comma 1-quinquies, capoverso «186-bis», secondo periodo, dopo le parole: «differenziazione ed adeguatezza» aggiungere le seguenti: «garantendo la proprietà pubblica delle risorse idriche, il cui governo spetta esclusivamente alle istituzioni pubbliche, anche in ordine alla qualità e al prezzo del servizio, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e garantendo il diritto alla universalità ed accessibilità del servizio.».

1.43

MERCATALI, LEGNINI

Sopprimere il comma 1-*sexies.*

1.44

BIANCO, MERCATALI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI, BARBOLINI, MARCENARO

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'articolo 2, comma 186, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, lettera e), dopo le parole: ''enti locali'' sono aggiunte le seguenti: '', esclusi quelli che operano in totale autonomia economico-finanziaria''».

1.45

BARBOLINI, MERCATALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'articolo 2, comma 186, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, alla lettera e), dopo le parole: ''enti locali'' sono aggiunte le seguenti: '', esclusi quelli che operano in totale autonomia economico-finanziaria''».

1.46

D'ALIA, PETERLINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis.* Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182, recante: ''Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali'' è aggiunto il seguente periodo: ''È altresì possibile lo svolgimento di un ulteriore turno elettorale ordinario, da svolgersi in una domenica compresa tra il 15 settembre e il 15 novembre, in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco di comuni capoluogo o del Presidente della provincia, verificatesi in data successiva a quelle previste dalla presente legge. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente comma i Comuni e Province sciolte per infiltrazione mafiosa ai sensi della normativa vigente''».

1.47

D'ALIA, PETERLINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente.

«2-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182, recante: ''Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali'' è aggiunto il seguente periodo: ''È altresì possibile lo svolgimento di un turno elettorale straordinario, da svolgersi in una domenica compresa tra il 15 settembre e il 15 novembre, in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco di comuni capoluogo o del Presidente della provincia''».

1.48

VITALI, MERCATALI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI, BARBOLINI, MARCENARO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 187 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2011.

2-*ter*. Agli oneri di cui al comma 2-*bis*, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 2-*quater*.

2-*quater.* A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al [me di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 35 milioni di euro per l'anno 2010».

1.49

INCOSTANTE, MERCATALI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI, BARBOLINI, MARCENARO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis.* Le disposizioni di cui al comma 187 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, si applicano a decorrere dal 2011.

2-*ter*. Agli oneri di cui al comma 2-*bis*, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante le maggiori corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, e come determinate dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191».

1.50

LEGNINI, MERCATALI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 187 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, si applicano a decorrere da1 2011.

2-*ter*. Al relativo onere, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede a valere sulle risorse del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b-bis)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni».

1.51

ADAMO, MERCATALI, BIANCO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI, BARBOLINI, MARCENARO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 2, comma 187, primo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, le parole: ''e dalle altre disposizioni di legge relative alle comunità montane'' sono soppresse».

1.52

BASTICO, MERCATALI, BIANCO, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI, BARBOLINI, MARCENARO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 2, comma 187, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, sostituire il terzo periodo con il seguente: ''Ai soli fini di cui al secondo periodo, senza determinare una nuova e diversa classificazione della 'Montanità' a legislazione vigente, sono considerati comuni montani i comuni caratterizzati alternativamente da:

a) posizionamento di almeno il 70 per cento della superficie comunale al di sopra dei 500 metri di altitudine sul livello del mare;

b) posizionamento di almeno il 40 per cento della superficie comunale al di sopra dei 500 metri di altitudine sul livello del mare e presenza in almeno il 30 per cento del territorio comunale di una pendenza superiore al 20 per cento''».

1.53

DE SENA, MERCATALI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI, BARBOLINI, MARCENARO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Al fine dell'equa ripartizione della riduzione del contributo ordinario prevista dal presente articolo, entro il 30 aprile dell'anno di riferimento, gli enti locali trasmettono, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, la certificazione della riduzione di spesa effettivamente conseguita a norma dell'articolo 2, commi 183, 184 e 185, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al Ministero dell'interno. La predetta certificazione deve essere sottoscritta dal responsabile dell'Ufficio tributi, dal segretario comunale e dall'organo di revisione ed è trasmessa, per la verifica di veridicità, alla Corte dei conti. Entro il 30 giugno del medesimo anno il Ministro dell'interno, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede a stabilire criteri e modalità per il rimborso agli enti locali della minore mancata riduzione di spesa certificata».

1.54

MAURO MARIA MARINO, MERCATALI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI, BARBOLINI, MARCENARO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la riduzione del contributo ordinario di cui al presente articolo non si applica agli enti locali che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino sotto dotati per trasferimenti erariali ordinari e consolidati, per

abitante, inferiori alla media pro capite della fascia demografica di appartenenza, i quali abbiano avuto nel periodo dal 31 dicembre 2004 al 31 dicembre 2009 un incremento della popolazione residente non inferiore al 5 per cento e presentino un volume complessivo della spesa per il personale in servizio inferiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ridotto del 15 per cento e un rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superi quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto della rispettiva classe demografica ridotto del 20 per cento».

1.55

SANNA, MERCATALI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI, BARBOLINI, MARCENARO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. Alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, il comma 187 dell'articolo 2 è abrogato.

2-*ter*. Agli oneri di cui al comma 2-*bis*, pari a 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 2-*quater*.

2-*quater*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010».

1.56

INCOSTANTE, MERCATALI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI, BARBOLINI, MARCENARO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 2, comma 185, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: ''pari a un quarto'' sono sostituite dalle seguenti: ''pari a un quinto''».

1.0.1

D'ALIA, PETERLINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

1. All'articolo 1-*bis* del decreto-legge 18 settembre 2009, n. 131, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 2009, n. 165, è aggiunto il seguente comma:

''2-*bis*. In deroga a quanto previsto dal comma 1, per l'anno 2010 qualora le condizioni che rendono necessario il rinnovo si siano verificate dopo il 24 gennaio ed entro il 28 agosto, le elezioni dei consigli comunali e provinciali di cui all'articolo 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182, si svolgono in un turno annuale straordinario da tenersi in una domenica compresa fra il 15 ottobre e il 15 novembre 2010''».

Art. 2

2.1

BIANCO, MERCATALI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI, BARBOLINI, MARCENARO

Sopprimere l'articolo.

2.2

MERCATALI

Sopprimere il comma 1.

2.3

ADAMO, MERCATALI, BIANCO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI, BARBOLINI, MARCENARO

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

2.4

D'ALIA, PETERLINI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: *«30 novembre 2010»* inserire le seguenti: *«, su proposta delle province,».* Al secondo periodo sostituire le parole: *«anche in caso di mancata ridefinizione della tabella»* con le seguenti: *«dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica, anche in assenza di una proposta delle province».*

2.5

PARDI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, BUGNANO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PEDICA

Al comma 1, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

2.6

MERCATALI

Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.

2.7

MERCATALI

Al comma 1-*bis*, sopprimere la lettera *b).*

2.8

MERCATALI

Al comma 1-*bis*, lettera *b)*, sostituire le parole: *«entro quindici giorni»* con le seguenti: *«entro 60 giorni»* e sostituire le parole: *«può essere comunque adottato»* con le seguenti: *«non può essere adottato».*

2.0.1

RIZZI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis.*

(Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge 23 aprile 1981, n. 154)

1. L'articolo 2 della legge 23 aprile 1981, n. 154, è da interpretarsi nel senso che al fine di rimuovere le cause di ineleggibilità ivi previste è sufficiente che i soggetti interessati presentino le dimissioni al protocollo dell'ente presso il quale svolgono il proprio ufficio, restando a carico della pubblica amministrazione ricevente l'adozione di tutti i conseguenti provvedimenti, ivi compresa l'eventuale trasmissione delle stesse ad altra amministrazione dalla quale dipenda o sia controllata. A tal fine, il termine di cinque giorni perché la domanda di dimissioni o aspettativa acquisti comunque efficacia decorre dal giorno dell'acquisizione della stessa al protocollo dell'ente dipendente e dalla medesima data è presunta la contestuale cessazione delle funzioni.

2. I soggetti pubblici qualificati esplicitamente dalla legge istitutiva come enti, aventi personalità giuridica di diritto pubblico e dotati di autonomia amministrativa, contabile e di gestione non sono in alcun modo assimilabili ad istituto, consorzio o azienda dipendente dalla Regione».

Art. 3

3.1

MERCATALI

Al comma 1, sostituire le parole: *«ai membri del Parlamento»* con le seguenti: *«ai membri della Camera dei deputati».*

3.2

MERCATALI

Al comma 1, sostituire le parole: *«ai membri del Parlamento»* con le seguenti: *«ai membri del Senato della Repubblica».*

3.3

PARDI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, BUGNANO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PEDICA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Entro il 31 dicembre 2010 le regioni riordinano i Consorzi di bonifica e quelli di miglioramento fondiario di cui al capo I del titolo V del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, mediante accorpamento o soppressione dei Consorzi esistenti. Le regioni medesime provvedono all'attribuzione delle funzioni e delle risorse umane, finanziarie e strumentali già esercitate dai Consorzi accorpati o soppressi.

1-*ter*. Trascorso il termine di cui al comma 1-*bis* il Governo può esercitare il potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, secondo quanto disposto dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione».

3.4

SANNA, MERCATALI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI, BARBOLINI, MARCENARO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 2, comma 126, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: ''31 luglio 2009'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2010''.

1-*ter*. Agli oneri di cui al comma 1-*bis*, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 1-*quater.*

1-*quater.* A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 3 milioni di euro per l'anno 2010».

Art. 4

4.1

D'ALIA, PETERLINI

Al comma 2 aggiungere il seguente periodo:

«Al fine di promuovere e di sostenere lo sviluppo della gestione associata dei servizi e delle funzioni comunali attraverso le Unioni di Comuni costituite ai sensi dell'art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i trasferimenti erariali in favore di tali Enti, come determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 2-*quater*, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, ed alle modifiche delle dotazioni dei fondi successivamente intervenute, sono incrementati di 20 milioni di euro per l'anno 2010».

4.2

PARDI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, BUGNANO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PEDICA

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di promuovere e di sostenere lo sviluppo della gestione associata dei servizi e delle funzioni comunali attraverso le unioni di comuni costituite ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i trasferimenti erariali in favore di tali enti, come determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 2-quater, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, ed alle modifiche delle dotazioni dei fondi successivamente intervenute, sono incrementati di 20 milioni di euro per l'anno 2010».

4.3

LEGNINI, MERCATALI, VITALI, MAURO MARIA MARINO

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di promuovere e di sostenere lo sviluppo della gestione associata dei seivizi e delle funzioni comunali attraverso le Unioni di Comuni costituite ai sensi dell'art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i trasferimenti erariali in favore di tali Enti, come determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 2-*quater*, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre

2008, n. 189, ed alle modifiche delle dotazioni dei fondi successivamente intervenute, sono incrementati di 20 milioni di euro per l'anno 2010».

Conseguentemente, dopo il comma 4-decies*, aggiungere i seguenti:*

4-*undecies*. All'onere di cui al comma 4, lettera c-*bis*), pari a 20 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 4-*duodecies.*

4-*duodecies*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 20 milioni di euro per l'anno 2010».

4.4

MERCATALI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI, BARBOLINI, MARCENARO

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'incremento in base al tasso d'inflazione programmato del Fondo ordinario degli enti locali viene totalmente ripartito fra i comuni sottodotati individuati ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244».

4.5

D'ALIA, PETERLINI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*bis*. L'articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99, è soppresso.» .

4.6

BASTICO, MERCATALI, BIANCO, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI, BARBOLINI, MARCENARO

Al comma 4, capoverso comma 23, dopo la lettera c)*, inserire la seguente:*

«*c*-bis) alle comunità montane è destinato un contributo pari a 30 milioni di euro, per gli anni 2010, 2011 e 2012, da ripartire in proporzione alla popolazione dei comuni montani come definiti dalle leggi regionali approvate ai sensi dell'articolo 2, comma 17, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

Conseguentemente, dopo il comma 4-decies*, aggiungere i seguenti:*

«4-*undecies*. All'onere di cui al comma 4, lettera *c*-bis), pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 4-*duodecies.*

4-*duodecies*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

4.7

BIANCO, MERCATALI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI, BARBOLINI, MARCENARO

Al comma 4, capoverso comma 23, dopo la lettera c)*, inserire la seguente:*

«*c*-bis) un contributo a favore delle comunità montane, da ripartire in proporzione alla popolazione residente nelle zone montane in misura pari a 20 milioni di euro».

Conseguentemente, dopo il comma 4-decies*, aggiungere i seguenti:*

«4-*undecies*. All'onere di cui al comma 4, lettera *c*-bis), pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 4-*duodecies.*

4-*duodecies*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427

sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

4.8

CECCANTI, MERCATALI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI, BARBOLINI, MARCENARO

Al comma 4, capoverso comma 23, dopo la lettera c), *insrire la seguente:*

«*c*-bis) alle comunità montane è destinato un contributo pari a 20 milioni di euro, per gli anni 2010, 2011 e 2012, da ripartire in proporzione alla popolazione dei comuni montani come definiti dalle leggi regionali approvate ai sensi dell'articolo 2, comma 17, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

Conseguentemente, dopo il comma 4-decies*, aggiungere i seguenti:*

4-*undecies*. All'onere di cui al comma 4, lettera *c*-bis), pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 20 11 e 2012, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 4-*duodecies.*

4-*duodecies*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

4.9

MAURO MARIA MARINO, MERCATALI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI, BARBOLINI, MARCENARO

Al comma 4, capoverso comma 23, dopo la lettera c), *inserire la seguente:*

«*c*-bis) alle comunità montane è destinato un contributo pari a 10 milioni di euro, per gli anni 2010, 2011 e 2012, da ripartire in proporzione alla popolazione dei comuni montani come definiti dalle leggi regionali approvate ai sensi dell'articolo 2, comma 17, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

Conseguentemente, dopo il comma 4-decies, *aggiungere i seguenti:*

«4-*undecies*. All'onere di cui al comma 4, lettera *c*-bis), pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 4-*duodecies.*

4-*duodecies*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

4.10

LEGNINI, LUSI, MICHELONI, MARINI

Al comma 4, capoverso «23», *lettera* d), *dopo le parole:* «del 50 per cento» *aggiungere le seguenti:* «del 70 per cento».

Conseguentemente, dopo il comma 4-decies*, aggiungere il seguente:*

«4-*undecies.* A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 50 milioni di euro per l'anno 2010».

4.11

LEGNINI, LUSI, MICHELONI, MARINI

Al comma 4, capoverso «23» *lettera* d), *dopo le parole:* «della provincia dell'Aquila» *aggiungere le seguenti:* «della regione Abruzzo».

Conseguentemente, dopo il comma 4-decies, *aggiungere il seguente:*

«4-*undecies.* A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 50milioni di euro per l'anno 2010».

4.12

D'ALIA, PETERLINI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il comma 23 è inserito il seguente:

''23-*bis*. Al fine di garantire gli equilibri finanziari di cassa e di rendere effettivamente utilizzabile l'avanzo di amministrazione degli enti locali interessati, le economie eventualmente accertate per l'anno 2009 sullo stanziamento annuo di 30 milioni di euro di cui all'articolo 11 del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, saranno utilizzate con carattere di priorità per assegnare, ai comuni e alle province che hanno proceduto nell'esercizio 2009 all'estinzione anticipata dei mutui o prestiti obbligazionari, quote dei trasferimenti erariali pregressi di cui all'articolo 47, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, corrispondenti a quelle occorse per le suddette operazioni di estinzione anticipata, anche a prescindere dalla definizione delle procedure per l'ottenimento dell'incentivo di cui al precedente comma''».

4.13

PINZGER, PETERLINI

Al comma 4-*quater*, sopprimere il numero 2) della lettera *a)* e la lettera *b).*

4.14

PINZGER, PETERLINI

Al comma 4-*quater*, alle lettere *a)* e *b)*, sopprimere le parole: *«e delle province autonome di Trento e di Bolzano»* ovunque ricorrano.

4.15

SANNA, MERCATALI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI, BARBOLINI, MARCENARO

Al comma 4-*quater*, lettera *b)*, sopprimere il capoverso 24-*ter.*

4.16

PARDI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, BUGNANO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PEDICA

Al comma 4-*quater*, lettera *b)*, sopprimere il capoverso 24-*ter.*

4.17

D'ALIA, PETERLINI

Al comma 4-*quater*, lettera *b)*, sopprimere il capoverso 24-*ter.*

4.18

VITALI, MERCATALI, LEGNINI, MAURO MARIA MARINO

Al comma 4-*quater*, lettera *b)* sopprimere il capoverso 24-*ter.*

4.19

PARDI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, BUGNANO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PEDICA

Dopo il comma 4-quater*, inserire i seguenti:*

«4-*quater*.1. All'articolo 2, comma 127, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: ''156 milioni di euro'' sono sostituite dalle seguenti: ''500 milioni di euro''.

4-*quater*.2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4-*quater*.1, pari a 344 milioni di euro, si provvede per il 50 per cento mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti in tabella C di cui alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, e, per l'altro 50 per cento, mediante riduzione dello stanziamento di cui alla tabella C della citata legge n. 191 del 2009, rubrica ''Ministero dell'economia e delle finanze'', missione ''Fondi da ripartire'', programma ''Fondi da assegnare'', voce ''legge n. 468 del 1978 – Art. 9-*ter*: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente''».

4.20

D'ALIA, PETERLINI

Dopo il comma 4-quater*, inserire il seguente:*

«4-*quater*.1. Al fine di consolidare i trasferimenti erariali compensativi ai sensi dell'articolo 64 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni trasmettono, entro il termine perentorio del 30 aprile 2010 e a pena di decadenza, al Ministero dell'interno una apposita certificazione del minore gettito accertato dall'anno 2001 a tutto l'anno 2009. Il Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze emanerà apposito decreto. Per i comuni non coinvolti nella riclassificazione catastale in oggetto fino all'anno 2009, resta ferma la possibilità di inviare apposita certificazione entro sei mesi dall'avvenuto minore gettito».

4.21

PARDI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, BUGNANO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PEDICA

Dopo il comma 4-quater*, inserire il seguente:*

«4-*quater*.1. Al fine di consolidare i trasferimenti erariali compensativi ai sensi dell'articolo 64 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i commi trasmettono, entro il termine perentorio del 30 aprile 2010 e a pena di decadenza, al Ministero dell'interno una apposita certificazione del minore gettito accertato dall'anno 2001 a tutto l'anno 2009. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emana apposito decreto. Per i commi non coinvolti nella riclassificazione catastale in oggetto fino all'anno 2009, resta ferma la possibilità di inviare apposita certificazione entro sei mesi dall'avvenuto minore gettito».

4.22

VITALI, MERCATALI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI, BARBOLINI, MARCENARO

Dopo il comma 4-quater*, inserire il seguente:*

«4-*quater*.1. Al fine di consolidare i trasferimenti erariali compensativi ai sensi dell'articolo 64 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni trasmettono, entro il termine perentorio del 30 aprile 2010 e a pena di decadenza, al Ministero dell'interno un'apposita certificazione del minore gettito accertato dall'anno 2001 a tutto l'anno 2009. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di certificazione. Per i comuni non coinvolti nella riclassificazione catastale in oggetto fino all'anno 2009, resta ferma la possibilità di inviare apposita certificazione entro sei mesi dall'avvenuto minore gettito».

4.23

BIANCO, MERCATALI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI, BARBOLINI, MARCENARO

Dopo il comma 4-quater*, inserire il seguente:*

«4-*quater*.1. Al fine di consolidare i trasferimenti erariali compensativi ai sensi dell'articolo 64 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni trasmettono, entro il termine perentorio del 30 aprile 2010 e a pena di decadenza, al Ministero dell'interno una apposita certificazione del minore gettito accertato dall'anno 2001 a tutto l'anno 2009. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emana apposito decreto. Per i comuni non coinvolti nella riclassificazione catastale in oggetto fino all'anno 2009, resta ferma la possibilità di inviare apposita certificazione entro sei mesi dall'avvenuto minore gettito».

4.24

D'ALIA, PETERLINI

Dopo il comma 4-quater*, inserire il seguente:*

«4-*quater*.1. All'articolo 2, comma 127, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: ''156 milioni di euro'' sono sostituite con le seguenti: ''500 milioni di euro''».

4.25

VITALI, MERCATALI, LEGNINI, MAURO MARIA MARINO

Al comma 4-*quinquies*, sostituire le parole: *«sono tenuti ad»* sono sostituite con la seguente: *«possono».*

4.26

PARDI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, BUGNANO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PEDICA

Al comma 4-*quinquies*, sostituire le parole: *«sono tenuti ad»* con la seguente: *«possono».*

4.27

D'ALIA, PETERLINI

Al comma 4-*quinquies*, sostituire le parole: *«sono tenuti ad»,* con la seguente: *«possono».*

4.28

ADAMO, MERCATALI, BIANCO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI, BARBOLINI, MARCENARO

Al comma 4-*quinquies*, sostituire le parole: *«sono tenuti ad»* con la seguente: *«possono».*

4.29

MERCATALI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI, BARBOLINI, MARCENARO

Sostituire il comma 4-sexies*, con i seguenti:*

«4-*sexies.* Sono esclusi dal saldo del patto di stabilità interno per l'anno 2010 per un importo non superiore a quello autorizzato ai sensi del comma 4-*sexies*.2:

a) i pagamenti in conto residui concernenti spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'articolo 183 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;

b) i pagamenti per spese in conto capitale per impegni già assunti finanziate dal minor onere per interessi conseguente alla riduzione dei tassi di interesse sui mutui o alla rinegoziazione dei mutui stessi, se non già conteggiati nei bilanci di previsione;

c) i pagamenti per le spese relative agli investimenti degli enti locali per la tutela della sicurezza pubblica nonché gli interventi temporanei e straordinari di carattere sociale immediatamente diretti ad alleviare gli effetti negativi della straordinaria congiuntura economica sfavorevole destinati a favore di lavoratori e imprese ovvero i pagamenti di debiti pregressi per prestazioni già rese nei confronti dei predetti enti. Gli interventi di cui alla presente lettera possono essere disposti dagli enti locali nel limite di spesa complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2010. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono dettate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera;

d) i pagamenti per le spese relative ad opere ed interventi nei settori dell'edilizia scolastica, della messa in sicurezza del territorio e della mobilità, effettuati a valere sui residui passivi in conto capitale a fronte di impegni assunti entro il 31 dicembre 2009;

e) i pagamenti per le spese relative ad opere pubbliche cofinanziate dal CIPE con obbligo di cofinanziamento dei medesimi comuni e quelle correlate a finanziamenti dell'Unione europea.

4-*sexies.*1. Le disposizioni di cui al comma 4-*sexies*, si applicano alle province e ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, i quali:

a) hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2008;

b) presentano un rapporto tra numero dei dipendenti e abitanti inferiore alla media nazionale individuata per classe demografica;

c) hanno registrato nell'anno 2008 impegni per spesa corrente, al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente, compreso il segretario comunale e provinciale, di ammontare non superiore a quello medio corrispondente registrato nel triennio 2006-2008.

4-*sexies.*2. Ai fini dell'applicazione del comma 4-*sexies*, lettere *a)* e *b)*, gli enti locali di cui al comma 4-*sexies.*1 possono effettuare pagamenti nei limiti degli importi autorizzati dalla regione di appartenenza, ai sensi del presente comma. A tal fine, gli enti locali di cui al comma 4-*sexies.*1 dichiarano all'Associazione nazionale dei comuni italiani, all'Unione delle province d'Italia e alla regione, entro il 30 aprile, l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. La regione a sua volta definisce e comunica agli enti locali entro il 31 maggio l'ammontare dei pagamenti che possono essere esclusi dal saldo finanziario e contestualmente procede alla rideterminazione del proprio obiettivo programmatico del patto di stabilità interno per l'anno 2010 per un ammontare pari all'entità complessiva degli importi autorizzati, trasmettendo altresì al Ministero dell'economia e delle finanze entro il successivo mese di giugno, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

4-*sexies.*3. Non si applicano le sanzioni previste per il mancato rispetto del Patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome nel caso in cui il superamento dell'obiettivo di spesa stabilito».

Conseguentemente, dopo il comma 4-decies*, inserire i seguenti:*

«4-*undecies.* All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: ''6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro'' sono sostituite dalle seguenti: ''8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:''.

4-*duodecies.* All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso ''5-*bis*'', primo periodo, sostituire le parole: ''96 per cento'' con le seguenti: ''85 per cento'';

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: ''97 per cento'' con le seguenti: ''8 per cento'';

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: ''96 per cento'' con le seguenti: ''85 per cento'';

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: ''97 per cento'' con le seguenti: ''88 per cento'';

5) al comma 11, lettera *a)*, sostituire le parole: ''0,30 per cento'' con le seguenti: ''0,15 per cento''.

4-*terdecies.* Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

4-*quaterdecies.* A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

*Conseguentemente, dopo l'***articolo 4***, inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis.*

(Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti pubblici)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2010, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche istituita ai sensi della legge 4 marzo 2009, n. 15, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon

andamento nella valutazione del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli *standard* di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. Le amministrazioni sono tenute, a decorrere dal 1º gennaio 2010, ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione.

3. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.

4. A decorrere dal 1º gennaio 2010, in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.

5. A decorrere dal 1º gennaio 2010, è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.

6. A decorrere dal 1º gennaio 2010, è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

7. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi per 1.000 milioni di euro per l'anno 2010 e per 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

8. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

4.30

MERCATALI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI, BARBOLINI, MARCENARO

*Sostituire il comma 4-*sexies*, con i seguenti:*

«4-*sexies.*1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono al mantenimento degli equilibri di finanza pubblica per il triennio 2010-2012 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 4-*sexies.*2 a -*.sexies.*12, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma., della Costituzione.

4-*sexies.*2. La manovra finanziaria è fissata in termini di riduzione del saldo tendenziale di comparto per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

4-*sexies.*3. Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti applicano al saldo programmatico dell'anno 2009, calcolato secondo i criteri stabiliti dall'articolo 77-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, come convertito con legge n. 133 del 6 agosto 2008 e attuati dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2009 relativo alla definizione degli obiettivi programmatici 2009, le seguenti percentuali:

a) se l'ente presenta un saldo per l'anno 2008, in termini di competenza mista., negativo, le percentuali sono:

1) se ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2008, il 60 per cento per l'anno 2010, il 90 per cento per l'anno 2011 e il 100 per cento per l'anno 2012;

2) se non ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2008, il 70 per cento per l'anno 2010, il 100 per cento per l'anno 2011 e 100 per cento per l'anno 2012;

b) se l'ente presenta un saldo per l'anno 2008, in termini di competenza mista, positivo, le percentuali sono:

1) se ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2008, il 30 per cento per l'anno 2010, il 60 per cento per l'anno 2011 e il 100 per cento per l'anno 2012;

2) se non ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2008, il 15 per cento per l'anno 2010, il 30 per cento per l'anno 2011 e il 70 per cento per l'anno 2012.

4-*sexies.*4. Per gli enti per i quali negli anni 2005-2006, anche per frazione di anno, l'organo consiliare era stato commissariato ai sensi dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, si applicano ai fini del patto di stabilità interno le stesse regole degli enti di cui al comma 4-*sexies.*3, lettera *b)*, numero 1), del presente articolo.

4-*sexies.*5. Il saldo finanziario tra le entrate finali e spese finali calcolato in termini di competenza mista è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti.

4-*sexies.*6. Gli enti di cui al comma 4-*sexies.*3, lettera *a)* devono conseguire, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, un saldo finanziario in termini di competenza mista almeno pari al corrispondente saldo finanziario programmatico dell'anno 2009, quale risulta dall'applicazione dell'articolo 77-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, come convertito con legge n. 133 del 6 agosto 2008 e attuato dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2009 relativo alla definizione degli obiettivi programmatici 2009, migliorato dell'importo risultante dall'applicazione delle percentuali indicate nella stessa lettera *a)*.

4-*sexies.*7. Gli enti di cui al comma 4-*sexies.*3, lettera *b)* devono conseguire, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, un saldo finanziario in termini di competenza mista almeno pari al corrispondente saldo finanziario programmatico dell'anno 2009, quale risulta dall'applicazione dell'articolo 77-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, come convertito con legge n. 133 del 6 agosto 2008 e attuato dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2009 relativo alla definizione degli obiettivi programmatici 2009, peggiorato dell'importo risultante dall'applicazione delle percentuali indicate nella stessa lettera *b)*.

4-*sexies.*8. Per l'anno 2010, nel caso in cui l'incidenza percentuale dell'importo di cui al comma 4-*sexies.*3, lettere *a)* e *b)*, sull'importo delle spese finali dell'anno 2008, al netto delle concessioni di crediti, risulti per i comuni superiore al 10 per cento, il comune deve considerare come obiettivo del patto di stabilità interno l'importo corrispondente al 10 per cento della spesa finale.

4-*sexies.*9. Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilità interno deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo. A tal fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.

4-*sexies.*10. Ai comuni che nel 2009 non hanno conseguito l'obiettivo stabilito per quell'anno di una misura inferiore al 30 per cento del saldo stesso non si applicano i commi 20 e 21 dell'articolo 77-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, come convertito con legge n. 133 del 6 agosto 2008.

4-*sexies.*11. Qualora il comparto dei comuni evidenzi il rispetto del patto di stabilità interno per il 2009, gli enti che hanno rispettato il patto di stabilità in tale esercizio possono, nell'anno successivo, ridurre il concorso alla manovra di finanza pubblica per un importo pari ad una percentuale dell'eccedenza, registrata nell'anno precedente fra il risultato conseguito e l'obiettivo assegnato, da determinare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica.

4-*sexies.*12. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2010, al comune inadempiente sono ridotti del 5 per cento i contributi ordinari dovuti dal Ministero dell'interno per l'anno successivo. Inoltre, l'ente inadempiente non può, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

a) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. I mutui e i prestiti obb1igazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere

corredati da apposita attestazione, da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione».

Conseguentemente, dopo il comma 4-decies*, inserire i seguenti:*

«4-*undecies.* All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: ''6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro'' sono sostituite dalle seguenti: ''8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:''.

4-*duodecies.* All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso ''5-*bis*'', primo periodo, sostituire le parole: ''96 per cento'' con le seguenti: ''85 per cento'';

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: ''97 per cento'' con le seguenti: ''8 per cento'';

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: ''96 per cento'' con le seguenti: ''85 per cento'';

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: ''97 per cento'' con le seguenti: ''88 per cento'';

5) al comma 11, lettera *a)*, sostituire le parole: ''0,30 per cento'' con le seguenti: ''0,15 per cento''.

4-*terdecies.* Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

4-*quaterdecies.* A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

*Conseguentemente, dopo l'***articolo 4***, inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis.*

(Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti pubblici)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2010, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche istituita ai sensi della legge 4 marzo 2009, n. 15, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli *standard* di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. Le amministrazioni sono tenute, a decorrere dal 1º gennaio 2010, ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione.

3. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.

4. A decorrere dal 1º gennaio 2010, in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.

5. A decorrere dal 1º gennaio 2010, è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia

avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.

6. A decorrere dal 1º gennaio 2010, è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

7. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi per 1.000 milioni di euro per l'anno 2010 e per 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

8. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

4.31

BASTICO, MERCATALI, BIANCO, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI, BARBOLINI, MARCENARO

Al comma 4-sexies*, lettera* a)*, aggiungere, in fine, le parole:* «ovvero, qualora non l'abbiano rispettato, si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 77-*bis*, comma 21-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».

Conseguentemente, dopo il comma 4-decies*, inserire i seguenti:*

«4-*undecies.* All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: ''6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro'' sono sostituite dalle seguenti: ''8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:''.

4-*duodecies.* All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso ''5-*bis*'', primo periodo, sostituire le parole: ''96 per cento'' con le seguenti: ''85 per cento'';

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: ''97 per cento'' con le seguenti: ''8 per cento'';

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: ''96 per cento'' con le seguenti: ''85 per cento'';

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: ''97 per cento'' con le seguenti: ''88 per cento'';

5) al comma 11, lettera *a)*, sostituire le parole: ''0,30 per cento'' con le seguenti: ''0,15 per cento''.

4-*terdecies.* Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

4-*quaterdecies.* A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

4.32

D'ALIA, PETERLINI

Dopo il comma 4-sexies*, inserire i seguenti:*

«4-*sexies.*1. Le province possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2010 i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2010 per un importo non superiore al 10 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2008, a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilità interno relativo all'anno 2009.

4-*sexies.*2. Le province che hanno rispettato il patto di stabilità interno nel triennio 2007-2009 possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2010 le spese in conto capitale finanziate con avanzo di amministrazione».

4.33

D'ALIA, PETERLINI

Dopo il comma 4-sexies*, inserire il seguente:*

«4-*sexies.*1. Le risorse non utilizzate di cui all'articolo 7-*quater*, comma 1, lettera *c)* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, sono messe a disposizione per l'anno 2010 con le medesime modalità di cui all'articolo citato».

4.34

CECCANTI, MERCATALI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI, BARBOLINI, MARCENARO

Al comma 4-septies*, lettera* a)*, capoverso 7*-quater*, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le spese relative a:

1) interventi in ambito sociale a sostegno delle famiglie e dei minori;

2) interventi nell'ambito della sicurezza urbana e stradale;

3) interventi urgenti e indifferibili di manutenzione degli immobili comunali e scolastici».

Conseguentemente, dopo il comma 4-decies*, inserire i seguenti:*

«4-*undecies.* All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: ''6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro'' sono sostituite dalle seguenti: ''8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:''.

4-*duodecies.* All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso ''5-*bis*'', primo periodo, sostituire le parole: ''96 per cento'' con le seguenti: ''85 per cento'';

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: ''97 per cento'' con le seguenti: ''8 per cento'';

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: ''96 per cento'' con le seguenti: ''85 per cento'';

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: ''97 per cento'' con le seguenti: ''88 per cento'';

5) al comma 11, lettera *a)*, sostituire le parole: ''0,30 per cento'' con le seguenti: ''0,15 per cento''.

4-*terdecies.* Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

4-*quaterdecies.* A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

4.35

MERCATALI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI, BARBOLINI, MARCENARO

Al comma 4-septies*, lettera* a)*, dopo il capoverso 7*-quinquies*, aggiungere i seguenti:*

«7-*sexies.* Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le spese in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per opere ed interventi nei settori dell'edilizia scolastica, della messa in sicurezza del territorio e della mobilità. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.

7-*septies.* Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le spese sostenute dai comuni relative ad opere pubbliche cofinanziate dal CIPE con obbligo di cofinanziamento dei

medesimi comuni. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.

Conseguentemente:

a) dopo il comma 4-*septies*, aggiungere il seguente:

«4-*septies.*1. Per l'anno 2010, le disposizioni di cui ai commi 16 e 20 dell'articolo 77-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applicano ai comuni che superano i vincoli del Patto di stabilità per spese sostenute per la realizzazione di opere pubbliche»;

b) dopo il comma 4-*decies*, aggiungere i seguenti:

«4-*undecies.* All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: ''6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro'' sono sostituite dalle seguenti: ''8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:''.

4-*duodecies.* All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso ''5-*bis*'', primo periodo, sostituire le parole: ''96 per cento'' con le seguenti: ''85 per cento'';

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: ''97 per cento'' con le seguenti: ''8 per cento'';

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: ''96 per cento'' con le seguenti: ''85 per cento'';

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: ''97 per cento'' con le seguenti: ''88 per cento'';

5) al comma 11, lettera *a)*, sostituire le parole: ''0,30 per cento'' con le seguenti: ''0,15 per cento''.

4-*terdecies.* Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

4-*quaterdecies.* A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

*Conseguentemente, dopo l'***articolo 4***, inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis.*

(Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti pubblici)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2010, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche istituita ai sensi della legge 4 marzo 2009, n. 15, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli *standard* di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. Le amministrazioni sono tenute, a decorrere dal 1º gennaio 2010, ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione.

3. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.

4. A decorrere dal 1º gennaio 2010, in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di

responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.

5. A decorrere dal 1º gennaio 2010, è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.

6. A decorrere dal 1º gennaio 2010, è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

7. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi per 1.000 milioni di euro per l'anno 2010 e per 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

8. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

4.36

VITALI, MERCATALI, LEGNINI

Al comma 4-septies*, lettera* a)*, dopo il capoverso 7*-quinquies*, aggiungere il seguente:*

«7-*sexies.* Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le spese in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per opere ed interventi nei settori dell'edilizia scolastica, della messa in sicurezza del territorio e delle infrastrutture della mobilità. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse».

Conseguentemente, dopo il comma 4-decies*, inserire i seguenti:*

«4-*undecies.* All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: ''6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro'' sono sostituite dalle seguenti: ''8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:''.

4-*duodecies.* All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso ''5-*bis*'', primo periodo, sostituire le parole: ''96 per cento'' con le seguenti: ''85 per cento'';

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: ''97 per cento'' con le seguenti: ''8 per cento'';

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: ''96 per cento'' con le seguenti: ''85 per cento'';

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: ''97 per cento'' con le seguenti: ''88 per cento'';

5) al comma 11, lettera *a)*, sostituire le parole: ''0,30 per cento'' con le seguenti: ''0,15 per cento''.

4-*terdecies.* Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

4-*quaterdecies.* A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

*Conseguentemente, dopo l'***articolo 4***, inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis.*

(Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti pubblici)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2010, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche istituita ai sensi della legge 4 marzo 2009, n. 15, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli *standard* di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. Le amministrazioni sono tenute, a decorrere dal 1º gennaio 2010, ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione.

3. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.

4. A decorrere dal 1º gennaio 2010, in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.

5. A decorrere dal 1º gennaio 2010, è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.

6. A decorrere dal 1º gennaio 2010, è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

7. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi per 1.000 milioni di euro per l'anno 2010 e per 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

8. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

4.37

VITALI, MERCATALI, LEGNINI

Al comma 4-septies*, lettera* a)*, dopo il capoverso 7*-quinquies*, aggiungere il seguente:*

«7-*sexies*. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le spese sostenute dagli enti locali relative ad opere pubbliche cofinanziate dal CIPE con obbligo di cofrnanziamento dei medesimi enti locali. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse».

Conseguentemente, dopo il comma 4-decies*, inserire i seguenti:*

«4-*undecies.* All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: ''6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro'' sono sostituite dalle seguenti: ''8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:''.

4-*duodecies.* All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso ''5-*bis*'', primo periodo, sostituire le parole: ''96 per cento'' con le seguenti: ''85 per cento'';

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: ''97 per cento'' con le seguenti: ''8 per cento'';

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: ''96 per cento'' con le seguenti: ''85 per cento'';

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: ''97 per cento'' con le seguenti: ''88 per cento'';

5) al comma 11, lettera *a)*, sostituire le parole: ''0,30 per cento'' con le seguenti: ''0,15 per cento''.

4-*terdecies.* Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

4-*quaterdecies.* A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

4.38

D'ALIA, PETERLINI

Al comma 4-septies*, lettera* a)*, dopo il capoverso 7*-quinquies*, aggiungere i seguenti:*

«7-*sexies.* Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri. L'esclusione delle spese opera anche se sono effettuate in più anni purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.

7-*septies.* Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti dai Ministeri di competenza e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per la messa in sicurezza del territorio. L'esclusione delle spese opera anche se sono effettuate in più anni purché nei limiti complessivi delle medesime risorse».

4.39

D'ALIA, PETERLINI

Al comma 4-septies*, lettera* a)*, dopo il capoverso 7*-quinquies *aggiungere il seguente:*

«7-*sexies*. Le spese in conto capitale degli enti locali già finanziate negli esercizi precedenti al 2009, che eccedono i limiti del patto di stabilità interno di cui ai commi da 1 a 9 dell'articolo 77-*bis* della legge n. 133 del 2008, possono essere anticipate a carico di un apposito fondo istituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa. Il fondo è dotato per l'anno 2010 di euro 150 milioni. Le anticipazioni sono estinte dagli enti locali entro 12 mesi dall'anticipazione e i relativi interessi, determinati e liquidati sulla base di quanto previsto ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 6 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 12 dicembre 2003 valutati in 6 milioni sono a carico del bilancio statale. Le anticipazioni sono corrisposte dalla Cassa depositi e prestiti Spa direttamente ai soggetti beneficiari secondo indicazioni e priorità fissate dal con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da adottare entro il 30 aprile 2010, sentita la Conferenza unificata. Gli enti locali comunicano alla Cassa depositi e prestiti Spa, entro il 31 maggio 2010, le spese che presentano le predette caratteristiche, nonché le scadenze di pagamento e le coordinate dei soggetti beneficiari».

4.40

D'ALIA, PETERLINI

Al comma 4-septies*, lettera* a)*, dopo il capoverso 7*-quinquies *aggiungere il seguente:*

«7-*sexies.* Nel saldo finanziario utile per il rispetto del patto di stabilità interno 2009 e 2010 della regione Emilia-Romagna e della provincie di Rimini sono escluse le spese sostenute dai comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello distaccati dalla regione Marche e aggregati alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini».

4.41

MAURO MARIA MARINO, MERCATALI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI, BARBOLINI, MARCENARO

Al comma 4-septies, lettera b), capoverso 9-bis, dopo le parole: «hanno percepito» aggiungere le seguenti: «risorse originate dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali nonché quelle derivanti dalla distribuzione di».

4.42

VITALI, MERCATALI, LEGNINI, MAURO MARIA MARINO

Al comma 4-septies lettera b), capoverso 9-bis,dopo la parola: «locali» aggiungere le seguenti: «, risorse originate dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali e risorse relative alla vendita del patrimonio immobiliare se destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito».

4.43

PARDI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, BUGNANO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PEDICA

Al comma 4-septies, lettera b), capoverso 9-bis, dopo le parole: «servizi pubblici locali: aggiungere le seguenti: «, risorse originate dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali e risorse relative alla vendita del patrimonio immobiliare, se destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito».

4.44

SANNA, MERCATALI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI, BARBOLINI, MARCENARO

Al comma 4-septies*, lettera* b)*, capoverso 9*-bis*, dopo le parole:* «servizi pubblici locali», *aggiungere le seguenti:* «, risorse originate dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali e risorse relative alla vendita del patrimonio immobiliare, se destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito».

Al comma 4-septies, *lettera b), capoverso 7*-quater*, primo periodo, dopo le parole*: «Unione europea», *aggiungere le seguenti:* «e le risorse provenienti da lasciti o donazioni di persone fisiche o enti privati per la realizzazione di opere pubbliche,».

4.45

D'ALIA, PETERLINI

Al comma 4-septies, lettera b), capoverso 9-bis, dopo la parola: «locali», aggiungere le seguenti: «, risorse originate dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali e risorse relative alla vendita del patrimonio immobiliare se destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito» .

4.46

D'ALIA, PETERLINI

Al comma 4-septies*, lettera* b), *dopo il capoverso 9*-bis, *aggiungere il seguente:*

«9-*ter*. Gli enti locali che, avendo approvato i bilanci di previsione alla data del 10 marzo 2009, hanno escluso, sia dalla base di calcolo dell'anno 2007 assunta a riferimento sia dai risultati utili per il rispetto del patto di stabilità interno per il 2009, le risorse originate dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali nonché quelle derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle predette società, qualora quotate in mercati regolamentati e le risorse relative alla vendita del patrimonio immobiliare, se destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito, possono escludere le medesime voci sia dalla base di calcolo dell'anno 2007 assunta a riferimento, sia dai risultati utili per il rispetto del patto di stabilità interno per il 2010 e per il 2011».

4.47

MASSIMO GARAVAGLIA

Al comma 4-septies, *lettera* b)*, dopo il capoverso 9*-bis, *aggiungere il seguente:*

«9-*ter*. A decorrere dall'anno 2008 le somme assegnate al comune di Campione d'Italia ai sensi dell'articolo 7-*bis* della legge 31 marzo 2005, n. 43 possono essere utilizzate anche per finanziare i maggiori costi per il personale statale operante in Campione d'Italia gravanti sul bilancio del comune stesso. Conseguentemente, è ridotto in misura corrispondente il contributo attribuito al Comune di Campione d'Italia, di cui al comma 37 dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998 n. 448».

4.48

MASSIMO GARAVAGLIA

Al comma 4-septies*, lettera* b)*, dopo il capoverso 9*-bis*, aggiungere il seguente:*

«9-*ter*. Alle entrate del comune di Campione d'Italia derivanti dalle gestioni di cui al regio decreto-legge 2 marzo 1933, n. 201, convertito dalla legge 8 maggio 1933, n. 505, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto-legge 10 luglio 1986, n. 318, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488».

4.49

MASSIMO GARAVAGLIA

Al comma 4-septies*, lettera* b)*, dopo il capoverso 9*-bis*, aggiungere il seguente:*

«9-*ter.* Al comma 37, dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono soppresse le parole: «ovvero al 30 per cento dei proventi di cui al primo periodo, qualora questi ultimi siano superiori a 103.290.000 euro».

4.50

D'ALIA, PETERLINI

Al comma 4-septies*, dopo la lettera* b)*, aggiungere la seguente:*

«*b*-bis) dopo il comma 21-*bis* è aggiunto il seguente:

''21-*ter*. I Comuni con più di 5.000 abitanti possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2010 i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2010 per un importo non superiore al 15 per cento dell'ammontare del fondo di cassa al 31 dicembre 2008 risultante dal rendiconto dell'esercizio 2008, oppure per un importo non superiore al 4 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2008''».

Conseguentemente dopo il comma 4-septies *aggiungere il seguente:*

«4-*septies.*1. All'onere derivante dall'attuazione della lettera *b*-bis) del comma 4-*septies*, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito dell'Unità previsionale di base di parte capitale ''Fondo Speciale'' dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010».

4.51

D'ALIA, PETERLINI

Al comma 4-septies, *dopo la lettera* b)*, aggiungere la seguente:*

«*b*-bis) Al comma 17 è aggiunto in fine il seguente periodo: ''Per gli Enti istituiti nell'anno 2009 i riferimenti temporali del periodo precedente si intendono prorogati di un anno e tale disposizione si applica sia agli enti di nuova istituzione che agli enti che residuano dal distacco dell'ente di nuova istituzione''».

4.52

D'ALIA, PETERLINI

Al comma 4-septies *dopo la lettera* b) *aggiungere la seguente:*

«*b*-bis) dopo il comma 21-*bis* è aggiunto il seguente:

''21-*ter*. Agli enti commissariati ai sensi dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni nell'anno 2009 e per frazione di anno, non si applicano le disposizioni previste dal comma 20 del presente articolo e dal comma 10 dell'articolo 61''».

4.53

PARDI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, BUGNANO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PEDICA

Al comma 4-septies*, dopo la lettera* b), *inserire la seguente:*

«*b*-bis) dopo il comma 21-*bis* aggiungere il seguente:

''21-*ter.* L'applicazione delle sanzioni, di cui ai commi 20 e 21 dell'articolo 77-*bis* e al comma 10 dell'articolo 61 del decreto-legge n. 112 convertito nella legge n. 133 del 2008 e successive modificazioni, è sospesa per l'anno 2009''».

4.54

D'ALIA, PETERLINI

Al comma 4-septies *dopo la lettera* b) *aggiungere la seguente:*

«*b*-bis) dopo il comma 21-*bis* è aggiunto il seguente:

''21-*ter*. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 20 e 21 del presente articolo e al comma 10 dell'articolo 61 è sospesa per l'anno 2009''».

4.55

PARDI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, BUGNANO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PEDICA

Al comma 4-septies, *dopo la lettera* b), *aggiungere la seguente:*

«*b*-bis) dopo il comma 21-*bis,* è aggiunto il seguente:

''21-*ter.* I comuni con più di 5.000 abitanti possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2010 i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2010 per un importo non superiore al 15 per cento dell'ammontare del fondo di cassa al 31 dicembre 2008 risultante dal rendiconto dell'esercizio 2008, oppure per un importo non superiore al 4 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2008''».

Conseguentemente, dopo il comma 4-septies, *aggiungere il seguente:*

«4-*septies.1.* All'onere derivante dall'attuazione della lettera *b*-bis) del comma 4-septies si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte capitale ''Fondo speciale'' dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010».

4.56

ADAMO, MERCATALI, BIANCO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI, BARBOLINI, MARCENARO

Al comma 4-septies, *dopo la lettera* b), *aggiungere la seguente:*

«*b*-bis) dopo il comma 21-*bis,* è aggiunto il seguente:

''21-*ter.* I comuni con più di 5.000 abitanti possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2010 i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2010 per un importo non superiore al 15 per cento dell'ammontare del fondo di cassa al 31 dicembre 2008 risultante dal rendiconto dell'esercizio 2008, oppure per un importo non superiore al 4 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2008''».

Conseguentemente, dopo il comma 4-decies*, inserire i seguenti:*

«4-*undecies.* All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: ''6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro'' sono sostituite dalle seguenti: ''8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:''.

4-*duodecies.* All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso ''5-*bis*'', primo periodo, sostituire le parole: ''96 per cento'' con le seguenti: ''85 per cento'';

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: ''97 per cento'' con le seguenti: ''8 per cento'';

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: ''96 per cento'' con le seguenti: ''85 per cento'';

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: ''97 per cento'' con le seguenti: ''88 per cento'';

5) al comma 11, lettera *a)*, sostituire le parole: ''0,30 per cento'' con le seguenti: ''0,15 per cento''.

4-*terdecies.* Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

4-*quaterdecies.* A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

4.57

VITALI, MERCATALI, LEGNINI

Dopo il comma 4-septies, *inserire il seguente:*

«4-*septies.1.* Per l'anno 2010, le disposizioni di cui ai commi 16, 20 e 21 dell'articolo 77-*bis* del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applicano ai Comuni che superano i vincoli del Patto di stabilità per spese sostenute per la realizzazione di opere pubbliche».

Conseguentemente, dopo il comma 4-decies, aggiungere i seguenti:

«4-*undecies.* All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: ''6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro'' è sostituita dalla seguente: ''8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:''.

4-*duodecies.* All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso ''5-*bis*'', primo periodo, sostituire le parole: ''96 per cento'' con le seguenti: ''85 per cento'';

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: ''97 per cento'' con le seguenti: ''8 per cento'';

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: ''96 per cento'' con le seguenti: ''85 per cento'';

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: ''97 per cento'' con le seguenti: ''88 per cento'';

5) al comma 11, lettera *a),* sostituire le parole: ''0,30 per cento'' con le seguenti: ''0,15 per cento''.

4-*terdecies.* Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

4-*quaterdeciess.* A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012''».

4.58

VITALI, MERCATALI, LEGNINI

Dopo il comma 4-septies, *inserire il seguente:*

«4-*septies.1.* Il comma 1 dell'articolo 9-*bis* del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2009, n. 102, è sostituito dal seguente: ''le provincie e i comuni con più di 5.000 abitanti possono escludere dal saldo rilevante ai fini del patto di stabilità interno relativo all'anno 2010 per un importo non superiore al 10 per cento dell'ammontare dei

residui passivi in conto capitale risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2008, a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilità interno all'anno 2009''».

Conseguentemente, dopo il comma 4-decies*, inserire i seguenti:*

«4-*undecies.* All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: ''6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro'' sono sostituite dalle seguenti: ''8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:''.

4-*duodecies.* All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso ''5-*bis*'', primo periodo, sostituire le parole: ''96 per cento'' con le seguenti: ''85 per cento'';

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: ''97 per cento'' con le seguenti: ''8 per cento'';

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: ''96 per cento'' con le seguenti: ''85 per cento'';

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: ''97 per cento'' con le seguenti: ''88 per cento'';

5) al comma 11, lettera *a)*, sostituire le parole: ''0,30 per cento'' con le seguenti: ''0,15 per cento''.

4-*terdecies.* Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

4-*quaterdecies.* A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

4.59

LEGNINI, LUSI, MARINI, MICHELONI

Dopo il comma 4-septies, *inserire il seguente:*

«4-*septies.1.* Per l'anno 2010, per i comuni della Regione Abruzzo, sono esclusi dal saldo del patto di stabilità interno:

a) i pagamenti per le spese relative agli investimenti degli enti locali per la tutela della sicurezza pubblica nonché gli interventi temporanei e straordinari di carattere sociale immediatamente diretti ad alleviare gli effetti negativi del sisma dell'aprile 2009 nella regione Abruzzo; Gli interventi di cui alla presente lettera possono essere disposti dagli enti locali nel limite di spesa complessivo di 15 milioni di euro per l'anno 2010. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni, sono dettate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera;

b) i pagamenti per le spese relative ad opere ed interventi di adeguamento sismico degli edifici pubblici e degli edifici scolastici e per la messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico'';».

Conseguentemente, dopo il comma 4-decies, *aggiungere il seguente:*

«4-*undecies.* A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma l dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 75 milioni di euro per l'anno 2010».

4.60

BASTICO, MERCATALI, BIANCO, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI, BARBOLINI, MARCENARO

Dopo il comma 4-septies, *inserire i seguenti:*

«4-*septies.1* In considerazione della crisi economico-finanziaria e in osservanza dei principi stabiliti nella legge 5 maggio 2009, n. 42, ed in particolare all'articolo 21, lettere *c)* ed *e),* nelle more dell'attuazione del federalismo fiscale non si applicano le disposizioni di cui ai commi 20 e 21 dell'articolo 77-*bis* e di cui al comma 10 dell'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, agli enti locali riconosciuti sotto dotati ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2009 relativamente ai pagamenti concernenti spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa e degli equilibri di bilancio a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'articolo 183 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ove tali enti:

a) abbiano avuto nel periodo 31 dicembre 2004-31 dicembre 2009 un incremento della popolazione residente non inferiore al5 per cento sulla base dei dati registrati in anagrafe;

b) presentino un volume complessivo della spesa per il personale in servizio non superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, ridotto del 15 per cento;

c) presentino un rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente per classe demografica inferiore a quello determinato per gli enti in condizione di dissesto dal decreto del Ministro dell'interno 9 dicembre 2008, in attuazione dell'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ridotto del 20 per cento;

d) abbiano rispettato il patto di stabilità per almeno tre annualità nel quinquennio 2004-2008.

4-*septies.2*. Resta fermo comunque l'obbligo di rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno per l'esercizio 2010.

4-*septies.3.* In relazione all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4-*septies1,* la percentuale di cui al comma 23 dell'articolo 77-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, viene rideterminata per l'anno 2010 con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 26 del medesimo articolo, escludendo in ogni caso dal meccanismo di premialità gli enti in condizioni di dissesto ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del testo unico delle legge sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

Conseguentemente, dopo il comma 4-decies*, inserire i seguenti:*

«4-*undecies.* All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: ''6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro'' sono sostituite dalle seguenti: ''8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:''.

4-*duodecies.* All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso ''5-*bis*'', primo periodo, sostituire le parole: ''96 per cento'' con le seguenti: ''85 per cento'';

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: ''97 per cento'' con le seguenti: ''8 per cento'';

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: ''96 per cento'' con le seguenti: ''85 per cento'';

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: ''97 per cento'' con le seguenti: ''88 per cento'';

5) al comma 11, lettera *a)*, sostituire le parole: ''0,30 per cento'' con le seguenti: ''0,15 per cento''.

4-*terdecies.* Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

4-*quaterdecies.* A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-

legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

*Conseguentemente, dopo l'***articolo 4***, inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis.*

(Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti pubblici)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2010, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche istituita ai sensi della legge 4 marzo 2009, n. 15, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli *standard* di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. Le amministrazioni sono tenute, a decorrere dal 1º gennaio 2010, ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione.

3. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.

4. A decorrere dal 1º gennaio 2010, in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.

5. A decorrere dal 1º gennaio 2010, è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.

6. A decorrere dal 1º gennaio 2010, è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

7. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi per 1.000 milioni di euro per l'anno 2010 e per 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

8. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

4.61

MAURO MARIA MARINO, MERCATALI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI, BARBOLINI, MARCENARO

Dopo il comma 4-septies, *aggiungere i seguenti*:

«4-*septies.l.* All'articolo 77-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, dopo il comma 20, sono aggiunti i seguenti:

''20-*bis*. In considerazione della crisi economico-finanziaria e dei principi stabiliti nella legge 5 maggio 2009, n. 42, ed in particolare all'articolo 21 lettere *c*) ed *e*), nelle more dell'attuazione del federalismo fiscale, agli enti locali inadempienti per l'esercizio 2009 che siano sottodotati ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, è comunque consentito

impegnare per l'anno 2010 spese correnti per servizi sociali e per la sicurezza urbana, nonché per la manutenzione ordinaria relativa ad edifici comunali e scolastici ed alla viabilità in misura non superiore all'importo annuale dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo-esercizio ove tali enti:

a) abbiano avuto nel periodo 31 dicembre 2004-31 dicembre 2009 un incremento della popolazione residente non inferiore al 5 per cento sulla base dei dati registrati in anagrafe;

b) presentino un volume complessivo della spesa per il personale in servizio non superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, ridotto del 15 per cento;

c) presentino un rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente per classe demografica inferiore a quello determinato per gli enti in condizione di dissesto dal decreto del Ministro dell'interno 9 dicembre 2008, in attuazione dell'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ridotto del 20 per cento;

d) abbiano rispettato il patto di stabilità per almeno tre annualità nel quinquennio 2004-2008.

20-*ter*. Resta fermo comunque l'obbligo di rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno per l'esercizio 2010.''.

4-*septies.2.* In relazione all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4-*septies.1*, la percentuale di cui al comma 23 dell'articolo 77-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, viene rideterminata per l'anno 2010 con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 26 del medesimo articolo, escludendo in ogni caso dal meccanismo di premialità gli enti in condizioni di dissesto ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del testo unico delle legge sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

Conseguentemente, dopo il comma 4-decies*, inserire i seguenti:*

«4-*undecies.* All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: ''6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro'' sono sostituite dalle seguenti: ''8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:''.

4-*duodecies.* All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso ''5-*bis*'', primo periodo, sostituire le parole: ''96 per cento'' con le seguenti: ''85 per cento'';

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: ''97 per cento'' con le seguenti: ''8 per cento'';

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: ''96 per cento'' con le seguenti: ''85 per cento'';

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: ''97 per cento'' con le seguenti: ''88 per cento'';

5) al comma 11, lettera *a)*, sostituire le parole: ''0,30 per cento'' con le seguenti: ''0,15 per cento''.

4-*terdecies.* Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

4-*quaterdecies.* A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

*Conseguentemente, dopo l'***articolo 4***, inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis.*

(Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti pubblici)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2010, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche istituita ai sensi della legge 4 marzo 2009, n. 15, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon

andamento nella valutazione del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli *standard* di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. Le amministrazioni sono tenute, a decorrere dal 1º gennaio 2010, ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione.

3. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.

4. A decorrere dal 1º gennaio 2010, in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.

5. A decorrere dal 1º gennaio 2010, è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.

6. A decorrere dal 1º gennaio 2010, è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

7. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi per 1.000 milioni di euro per l'anno 2010 e per 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

8. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

4.62

BIANCO, MERCATALI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI, BARBOLINI, MARCENARO

Dopo il comma 4-septies, *inserire i seguenti:*

«4-*septies.1*. Sono esclusi dal patto di stabilità interno degli enti locali per l'anno 2009 i pagamenti effettuati a valere sui residui passivi in conto capitale a fronte di impegni assunti entro il 3 1 dicembre 2008 per finanziare progetti di opere pubbliche relative ai settori della spesa sociale, dell'istruzione e della viabilità, a condizione che i predetti enti:

a) abbiano riscontrato nel periodo 31 dicembre 2003-31 dicembre 2008 un incremento demografico superiore al 5 per cento sulla base dei dati registrati dagli uffici dell'anagrafe;

b) presentino un rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente per classe demografica inferiore a quello determinato per gli enti in condizione di dissesto dal decreto del Ministro dell'interno 9 dicembre 2008, in attuazione dell'articolo 263, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ridotto del 20 per cento;

c) siano sottodotati di risorse ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244;

d) abbiano rispettato il patto di stabilità almeno per tre annualità nel quinquennio 2004-2008.

4-*septies.2*. All'onere derivante dal comma 4-septies.1 si provvede mediante riduzione lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per l'anno 2010, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui

stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad esclusione delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella 1 allegata al presente decreto:».

Conseguentemente, dopo il comma 4-decies*, inserire i seguenti:*

«4-*undecies.* All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: ''6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro'' sono sostituite dalle seguenti: ''8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:''.

4-*duodecies.* All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso ''5-*bis*'', primo periodo, sostituire le parole: ''96 per cento'' con le seguenti: ''85 per cento'';

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: ''97 per cento'' con le seguenti: ''8 per cento'';

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: ''96 per cento'' con le seguenti: ''85 per cento'';

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: ''97 per cento'' con le seguenti: ''88 per cento'';

5) al comma 11, lettera *a)*, sostituire le parole: ''0,30 per cento'' con le seguenti: ''0,15 per cento''.

4-*terdecies.* Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

4-*quaterdecies.* A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

4.63

VITALI, GHEDINI, NEROZZI, SANGALLI

Dopo il comma 4-septies, *inserire il seguente*:

«4-*septies.1*. Per l'anno 2010, nel calcolo del saldo finanziario del Comune di Bologna, effettuato ai sensi del comma 5 dell'articolo 77 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono escluse le spese sostenute dal Comune medesimo per il cofinanziamento della metrotramvia di Bologna».

Conseguentemente, dopo il comma 4-decies, *aggiungere i seguenti:*

«4-*undecies*. Agli oneri di cui al comma 4-*septies.1,* pari a 5 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 4-*duodecies.*

4-*duodecies*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 40 milioni di euro per l'anno 2010».

4.64

LUMIA

Dopo il comma 4-septies, *inserire il seguente*:

«4-*septies.1*. Per l'anno 2010, nel calcolo del saldo finanziario dei Comuni, effettuato ai sensi del comma 5 dell'articolo 77 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono escluse le spese sostenute per la ristrutturazione di beni confiscati alla criminalità organizzata, per la promozione dell'associazionismo anti racket e per il risanamento di quartieri ad alto disagio sociale.

Conseguentemente, dopo il comma 4-decies, *aggiungere i seguenti:*

«4-*undecies*. Agli oneri di cui al comma 4-*septies.1,* pari a 5 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 4-*duodecies.*

4-*duodecies*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-

legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 40 milioni di euro per l'anno 2010».

4.65

LEGNINI, LUSI, MARINI, MICHELONI

Dopo il comma 4-septies, *aggiungere il seguente*:

«4-*septies.1*. Per l'anno 2010, tutti i Comuni della provincia de L'Aquila, in conseguenza del sisma del 6 Aprile 2009, sono esclusi dal patto di stabilità interno».

Conseguentemente, dopo il comma 4-decies, *aggiungere il seguente*:

«4-*undecies*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 40 milioni di euro per l'anno 2010».

4.66

VITALI, BIANCO, MERCATALI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI, BARBOLINI, MARCENARO

Sopprimere il comma 4-*novies.*

4.67

VITALI, BIANCO, MERCATALI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI, BARBOLINI, MARCENARO

Al comma 4-novies, sostituire le parole da: «delle iniziative» fino a: «6 agosto 2008, n. 133» aggiungere le seguenti: «di grandi eventi, appositamente individuati ed inseriti annualmente in allegato al documento di programmazione economica e finanziaria, sono esclusi dal patto di stabilità».

4.68

VITALI, BIANCO, MERCATALI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI, BARBOLINI, MARCENARO

Al comma 4-novies, sostituire le parole da: «delle iniziative» fino a: «6 agosto 2008, n. 133» aggiungere le seguenti: «di grandi eventi, appositamente individuati con legge ordinaria, sono esclusi dal patto di stabilità».

4.69

MERCATALI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI, BARBOLINI, MARCENARO

Al comma 4-novies*, sostituire le parole da:* «in relazione» *fino a:* «9 novembre 2001, n. 401», *con le seguenti:* «per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, per la bonifica degli edifici pubblici dall'amianto, per la salvaguardia idraulica ed idrogeologica del territorio e per la messa in sicurezza della viabilità di competenza,».

Conseguentemente, dopo il comma 4-decies*, inserire i seguenti:*

«4-*undecies.* All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: ''6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro'' sono sostituite dalle seguenti: ''8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:''.

4-*duodecies.* All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso ''5-*bis*'', primo periodo, sostituire le parole: ''96 per cento'' con le seguenti: ''85 per cento'';

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: ''97 per cento'' con le seguenti: ''8 per cento'';

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: ''96 per cento'' con le seguenti: ''85 per cento'';

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: ''97 per cento'' con le seguenti: ''88 per cento'';

5) al comma 11, lettera *a)*, sostituire le parole: ''0,30 per cento'' con le seguenti: ''0,15 per cento''.

4-*terdecies.* Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

4-*quaterdecies.* A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

4.70

VITALI, BIANCO, MERCATALI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI, BARBOLINI, MARCENARO

Al comma 4-novies*, dopo le parole:* «9 novembre 2001, n. 401», *aggiungere le seguenti:* «, nonché gli interventi necessari per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, per la bonifica degli edifici pubblici dall'amianto, per la salvaguardia idraulica ed idrogeologica del territorio e per la messa in sicurezza della viabilità di competenza,».

Conseguentemente, dopo il comma 4-decies*, inserire i seguenti:*

«4-*undecies.* All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: ''6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro'' sono sostituite dalle seguenti: ''8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:''.

4-*duodecies.* All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso ''5-*bis*'', primo periodo, sostituire le parole: ''96 per cento'' con le seguenti: ''85 per cento'';

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: ''97 per cento'' con le seguenti: ''8 per cento'';

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: ''96 per cento'' con le seguenti: ''85 per cento'';

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: ''97 per cento'' con le seguenti: ''88 per cento'';

5) al comma 11, lettera *a)*, sostituire le parole: ''0,30 per cento'' con le seguenti: ''0,15 per cento''.

4-*terdecies.* Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

4-*quaterdecies.* A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

4.71

CECCANTI, BIANCO, MERCATALI, ADAMO, BASTICO, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI, BARBOLINI, MARCENARO

Al comma 4-novies*, dopo le parole:* «9 novembre 2001, n. 401», *aggiungere le seguenti:* «nonché interventi necessari alla messa in sicurezza, ristrutturazione e ampliamento degli edifici scolastici necessari alla sicurezza stradale».

Conseguentemente, dopo il comma 4-decies*, inserire i seguenti:*

«4-*undecies.* All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: ''6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro'' sono sostituite dalle seguenti: ''8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:''.

4-*duodecies.* All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso ''5-*bis*'', primo periodo, sostituire le parole: ''96 per cento'' con le seguenti: ''85 per cento'';

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: ''97 per cento'' con le seguenti: ''8 per cento'';

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: ''96 per cento'' con le seguenti: ''85 per cento'';

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: ''97 per cento'' con le seguenti: ''88 per cento'';

5) al comma 11, lettera *a)*, sostituire le parole: ''0,30 per cento'' con le seguenti: ''0,15 per cento''.

4-*terdecies.* Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

4-*quaterdecies.* A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

4.72

PARDI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, BUGNANO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PEDICA

Al comma 4-novies, dopo le parole: «9 novembre 2001, n. 401», aggiungere le seguenti: «nonché interventi necessari alla messa in sicurezza, ristrutturazione e ampliamento degli edifici scolastici ed altresì gli interventi necessari alla sicurezza stradale».

4.73

DE SENA, BIANCO, MERCATALI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI, BARBOLINI, MARCENARO

Sopprimere il comma 4-*decies.*

4.74

SANNA, MERCATALI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI, BARBOLINI, MARCENARO

Al comma 4-*decies*, sopprimere il secondo periodo.

4.75

ADAMO, MERCATALI, BIANCO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI, BARBOLINI, MARCENARO

Al comma 4-decies, sostituire il secondo periodo con il seguente: «La determinazione finale della conferenza dei servizi è recepita nel piano delle alienazioni e valorizzazioni la cui approvazione, ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, costituisce autorizzazione alle varianti allo strumento urbanistico generale con le limitazioni e le prescrizioni di cui all'articolo 2, comma 191, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. La verifica di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle province e delle regioni è comunque richiesta e deve essere effettuata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, nei casi di varianti relative a terreni classificati come agricoli dallo strumento urbanistico generale vigente, ovvero nei casi che comportano variazioni volumetriche superiori al 10 per cento dei volumi previsti dal medesimo strumento urbanistico vigente».

4.76

BASTICO, MERCATALI, BIANCO, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI, BARBOLINI, MARCENARO

Al comma 4-decies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'atto del conferimento degli immobili ai fondi di investimento è riconosciuta al Ministero della difesa una quota non inferiore al 20 per cento del valore patrimoniale iniziale degli immobili stessi».

4.77

SCANU, PEGORER, DEL VECCHIO

Al comma 4-decies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'atto del conferimento degli immobili ai fondi di investimento è riconosciuta al Ministero della difesa una quota non inferiore al 25 per cento del valore patrimoniale iniziale degli immobili stessi».

4.78

VITALI, MERCATALI, LEGNINI, MAURO MARIA MARINO

Dopo il comma 4-decies *aggiungere i seguenti commi:*

«4-*undecies.* All'articolo 77-*bis* del decreto-legge 112/2008 convertito nella legge n. 133/2008 aggiungere il seguente comma: ''Le spese in conto capitale degli Enti locali già finanziate negli esercizi precedenti al 2009 , che eccedono i limiti del patto di stabilità interno di cui ai commi da 1 a 9 dell'art. 77-*bis* della legge 133/2008, possono essere anticipate a carico di un apposito fondo istituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa. Il fondo è dotato per l'anno 2010 di euro 150 milioni. Le anticipazioni sono estinte dagli enti locali entro 12 mesi dall'anticipazione e i relativi interessi, determinati e liquidati sulla base di quanto previsto ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 6 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 12 dicembre 2003 valutati in 6 milioni sono a carico del bilancio statale. Le anticipazioni sono corrisposte dalla Cassa depositi e prestiti Spa direttamente ai soggetti beneficiari secondo indicazioni e priorità fissate dal con decreto del Ministero dell'economia e finanze da adottare entro il 30/4/2010 , sentita la Conferenza Unificata . Gli enti locali comunicano alla Cassa depositi e prestiti Spa, entro il 31 Maggio 2010, le spese che presentano le predette caratteristiche, nonché le scadenze di pagamento e le coordinate dei soggetti beneficiari''».

4-*duodecies.* All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, al comma 11, lettera *a),* sostituire le parole: ''0,30 per cento'' con le seguenti: ''0,25 per cento''.

4-*terdecies.* A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

4.79

VITALI, MERCATALI, LEGNINI, MAURO MARIA MARINO

Dopo il comma 4-decies *aggiungere il seguente:*

«4-*undecies.* Sostituire i commi da 1 a 20 dell'articolo 77-*bis* del decreto-legge 112/2008 convertito nella legge n. 133 del 6 agosto 2008 con i seguenti:

''1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono al mantenimento degli equilibri di finanza pubblica per il triennio 2010-2012 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 12, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

2. La manovra finanziaria è fissata in termini di riduzione del saldo tendenziale di comparto per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

3. Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti applicano al saldo programmatico dell'anno 2009, calcolato secondo i criteri stabiliti dall'articolo 77-*bis* del decreto-legge 25 giugno .2008, n. 112, come convertito con legge n. 133 del 6 agosto 2008 e attuati dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2009 relativo alla definizione degli obiettivi programmatici 2009, le seguenti percentuali:

a) se l'ente presenta un saldo per l'anno 2008, in termini di competenza mista, negativo, le percentuali sono:

1) se ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2008, il 60 per cento per l'anno 2010, il 90 per cento per l'anno 2011 e il 100 per cento per l'anno 2012;

2) se non ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2008, il 70 per cento per l'anno 2010, il 100 per cento per l'anno 2011 e lo 0 per cento per l'anno 2012;

b) se l'ente presenta un saldo per l'anno 2008, in termini di competenza mista, positivo, le percentuali sono:

1) se ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2008, il 30 per cento per l'anno 2010, il 60 per cento per l'armo 2011 e il 100 per cento per l'anno 2012;

2) se non ha rispettato il patto di stabilità per l'armo 2008, il15 per cento per l'anno 2010, il 30 per cento per l'anno 2011 e il 70 per cento per l'anno 2012.

4. Per gli enti per i quali negli anni 2005-2006, anche per frazione di anno, l'organo consiliare era stato commissariato ai sensi dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, si applicano ai fini del patto di stabilità interno le stesse regole degli enti di cui al comma 3, lettera *b)*, numero 1), del presente articolo.

5. Il saldo finanziario tra le entrate finali e spese finali calcolato in termini di competenza mista è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti.

6. Gli enti di cui al comma 3, lettere a) devono conseguire, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, un saldo finanziario in termini di competenza mista almeno pari al corrispondente saldo finanziario programmatico dell'anno 2009, quale risulta dall'applicazione dell'articolo 77-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, come convertito con legge n. 133 del 6 agosto 2008 e attuato dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2009 relativo alla definizione degli obiettivi programmatici 2009, migliorato dell'importo risultante dall'applicazione delle percentuali indicate nella stessa lettera *a)*.

7. Gli enti di cui al comma 3, lettere *b)* devono conseguire, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, un saldo finanziario in termini di competenza mista almeno pari al corrispondente saldo finanziario programmatico dell'anno 2009, quale risulta dall'applicazione dell'articolo 77-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, come convertito con legge n. B3 del 6 agosto 2008 e attuato dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2009 relativo alla definizione degli obiettivi programmatici 2009, peggiorato dell'importo risultante dall'applicazione delle percentuali indicate nella stessa lettera *b).*

7-*bis.* Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti dalla Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai Comuni per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazioni dello stato di emergenza. L'esclusione delle spese opera anche se sono effettuate in più anni purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.

7-*ter*. Le Province e i Comuni che benefici ano dell'esclusione di cui al comma 7-*bis* sono tenuti a presentare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile – entro il mese di gennaio dell'anno successivo, l'elenco delle spese escluse dal Patto di stabilità interno, ripartite nella parte corrente e nella parte in conto capitale.

8. *(omissis)*

9. Per l'anno 2010, nel caso in cui l'incidenza percentuale dell'importo di cui al comma 3, lettere *a)* e *b)*, sull'importo delle spese finali dell'anno 2008, al netto delle concessioni di crediti, risulti per i comuni superiore al 10 per cento, il comune deve considerare come obiettivo del patto di stabilità interno l'importo corrispondente al 10 per cento della spesa finale.

10. Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilità interno deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo. A tal fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.

11. Ai comuni che nel 2009 non hanno conseguito l'obiettivo stabilito per quell'anno di una misura inferiore al 30% del saldo stesso non si applicano i commi 20 e 21 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, come convertito con legge n. B3 del 6 agosto 2008.

12. Qualora il comparto dei Comuni evidenzi il rispetto del patto di stabilità interno per il 2009, gli enti che hanno rispettato il patto di stabilità in tale esercizio possono, nell'anno successivo, ridurre il concorso alla manovra di finanza pubblica per un importo pari ad una percentuale dell'eccedenza, registrata nell'anno precedente fra il risultato conseguito e l'obiettivo assegnato, da determinare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica.

13. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al Patto di stabilità interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione debitori a, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il Patto di stabilità interno nel sito web «ww.pattostabilita.rgs.tesoro.it», le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Con lo stesso decreto è definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi dei commi 6 e 7. La mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici costituisce inadempimento al Patto di stabilità interno. La mancata comunicazione al sistema web della situazione di commissariamento ai sensi del comma 18, secondo le indicazioni di cui al decreto previsto dal primo periodo del presente comma, determina per l'ente inadempiente l'assoggettamento alle regole del Patto di stabilità interno.

14. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità interno, ciascuno degli enti di cui al comma 1 è tenuto a inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze — Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo un prospetto e con le modalità definiti dal decreto di cui al comma 14. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al Patto di stabilità interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, non si applicano le disposizioni di cui al comma 20, ma si applicano, fino alla data di invio della certificazione, solo quelle di cui al comma 4 dell'articolo 76.

15. Qualora dai conti della tesoreria statale degli Enti locali si registrino prelevamenti non coerenti con gli impegni in materia di obiettivi di debito assunti con l'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, adotta adeguate misure di contenimento dei prelevamenti.

16. Gli enti istituiti negli anni 2007 e 2008 sono soggetti alle regole del Patto di stabilità interno, rispettivamente, dagli anni 2010 e 2011 assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze, rispettivamente, degli esercizi 2008 e 2009.

17. Gli Enti locali commissariati ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono soggetti alle regole del Patto di stabilità interno dall'anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali.

18. Le informazioni previste dai commi 14 e 15 sono messe a disposizione della Camera dei Deputati e del senato della repubblica, nonché dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo modalità e contenuti individuati tramite apposite convenzioni.

19. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2010, al comune inadempiente sono ridotti del 5 per cento i contributi ordinari dovuti dal Ministero dell'interno per l'anno successivo. Inoltre, l'ente inadempiente non può, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

a) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione, da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione».

Conseguentemente, dopo il comma 4-decies*, inserire i seguenti:*

«4-*undecies.* All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: ''6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro'' sono sostituite dalle seguenti: ''8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:''.

4-*duodecies.* All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso ''5-*bis*'', primo periodo, sostituire le parole: ''96 per cento'' con le seguenti: ''85 per cento'';

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: ''97 per cento'' con le seguenti: ''8 per cento'';

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: ''96 per cento'' con le seguenti: ''85 per cento'';

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: ''97 per cento'' con le seguenti: ''88 per cento'';

5) al comma 11, lettera *a)*, sostituire le parole: ''0,30 per cento'' con le seguenti: ''0,15 per cento''.

4-*terdecies.* Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

4-*quaterdecies.* A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

4.80

VITALI, MERCATALI, LEGNINI, MAURO MARIA MARINO

Dopo il comma 4-decies *aggiungere il seguente:*

«4-*undecies*. All'articolo 77 *–bis* del decreto-legge n. 112/2008, convertito nella legge 133/2008, dopo il comma 21-*bis* aggiungere i seguenti:

«21-*ter.*. I Comuni con più di 5.000 abitanti possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2010 i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2010 per un importo non superiore al 15 per cento dell'ammontare del fondo di cassa al 31 dicembre 2008 risultante dal rendiconto dell'esercizio 2008, oppure per un importo non superiore al 4 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2008.

21-*quater.* All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito dell'Unità previsionale di base di parte capitale «Fondo Speciale» dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010,«».

Conseguentemente, dopo il comma 4-decies*, inserire i seguenti:*

«4-*undecies.* All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: ''6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro'' sono sostituite dalle seguenti: ''8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:''.

4-*duodecies.* All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso ''5-*bis*'', primo periodo, sostituire le parole: ''96 per cento'' con le seguenti: ''85 per cento'';

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: ''97 per cento'' con le seguenti: ''8 per cento'';

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: ''96 per cento'' con le seguenti: ''85 per cento'';

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: ''97 per cento'' con le seguenti: ''88 per cento'';

5) al comma 11, lettera *a)*, sostituire le parole: ''0,30 per cento'' con le seguenti: ''0,15 per cento''.

4-*terdecies.* Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

4-*quaterdecies.* A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

4.81

VITALI, MERCATALI, LEGNINI, MAURO MARIA MARINO

Dopo il comma 4-decies *inserire i seguenti:*

«4-undecies. *All'articolo 77-bis* del decreto-legge n. 112/2008, convertito nella legge 133/2008, aggiungere il seguente comma: ''Agli enti commissariati ai sensi dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni nell'anno 2009 e per frazione di anno, non si applicano le sanzioni previste dall'articolo 77-*bis*, al comma 20 e dall'articolo 61 comma 10 del decreto-legge 25 giugno 2008, n 112 convertito con legge del 6 agosto 2008 n. 133''».

4-*duodecies.* A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010».

4.82

VITALI, MERCATALI, LEGNINI, MAURO MARIA MARINO

Dopo il comma 4-decies *aggiungere i seguenti:*

«4-*undecies*. All'articolo 77 –*bis* del decreto legge n. 112/2008, convertito nella legge 133/2008, dopo il comma 21-*bis* aggiungere il seguente:

''21-*ter.* L'applicazione delle sanzioni, di cui ai commi 20 e 21 dell'articolo 77-*bis* e al comma 10 dell'articolo 61 del decreto legge n. 112 convertito nella legge n. 133 del 2008 e successive modificazioni, è sospesa per l'anno 2009''».

4-*duodecies.* A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010».

4.83

VITALI, MERCATALI, LEGNINI, MAURO MARIA MARINO

Dopo il comma 4-decies *aggiungere il seguente comma:*

«4-*undecies.* Al comma 20 dell'articolo 77-*bis* del decreto-legge n. 112/2008, convertito nella legge 133/2008, la lettera *a)* è abrogata.» .

4-*duodecies*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010».

4.84

VITALI, MERCATALI, LEGNINI, MAURO MARIA MARINO

Dopo il comma 4-decies *aggiungere il seguente:*

«4-*undecies.* All'articolo 9 del decreto legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito con legge n. 102 del 3 agosto 2009 al comma 1 lettera *a)* punto 2, le parole: ''la violazione dell'obbligo comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa'' sono soppresse».

4.85

VITALI, MERCATALI, LEGNINI, MAURO MARIA MARINO

Dopo il comma 4-decies *aggiungere il seguente:*

«4-*undecies.* All'articolo 2, comma 8, della legge finanziaria 24 dicembre 2007, n. 244 le parole: ''per gli anni 2008, 2009 e 2010'' sono sostituite dalle seguenti: ''per gli anni 2010, 2011 e 2012 e sino all'attuazione del federalismo fiscale''».

4.86

VITALI, MERCATALI, LEGNINI, MAURO MARIA MARINO

Dopo il comma 4-decies *aggiungere il seguente:*

«4-*undecies.* All'articolo 2 al comma 14 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008) aggiungere il seguente periodo: ''Allo stesso fine, i comuni che hanno adempiuto alla restituzione delle somme non spese ai sensi del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, possono chiedere il riversamento di quanto non utilizzato''».

4.87

MERCATALI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI, BARBOLINI, MARCENARO

Dopo il comma 4-decies*, aggiungere il seguente:*

«4-*undecies.* L'articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99, è abrogato».

4.88

VITALI, MERCATALI, LEGNINI, MAURO MARIA MARINO

Dopo il comma 4-decies*, aggiungere il seguente:*

«4-*undecies.* Al fine di consolidare i trasferimenti erariali compensativi ai sensi dell'articolo 64 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni trasmettono, entro il termine perentorio del 30 aprile 2010 e a pena di decadenza, al Ministero dell'interno una apposita certificazione del minore gettito accertato dall'anno 2001 a tutto l'anno 2009. Il Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze emanerà apposito decreto. Per i comuni non coinvolti nella riclassificazione catastale in oggetto fino all'anno 2009, resta ferma la possibilità di inviare apposita certificazione entro sei mesi dall'avvenuto minore gettito».

4.89

D'ALIA, PETERLINI

Dopo il comma 4-decies*, aggiungere il seguente:*

«4-*undecies.* Al comma 2 dell'articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: ''L'inserimento degli immobili

nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica;'' è aggiunto il seguente periodo: ''La deliberazione del consiglio comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni è trasmessa alla provincia e alla regione per la verifica di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle stesse. La procedura di verifica si conclude entro il termine di 45 giorni dal ricevimento del piano delle alienazioni e valorizzazioni, con l'obbligo di motivazione in caso di parere negativo, fermo restando l'eventuale termine più breve previsto dalla legge regionale ovvero disciplina regionale di semplificazione''».

4.90

MERCATALI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI, BARBOLINI, MARCENARO

Dopo il comma 4-decies*, aggiungere il seguente:*

«4-*undecies.* I valori di chiusura dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º dicembre 2003, n. 389, e del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare ai sensi dell'articolo 62, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, rientrano nel bilancio di parte corrente dell'ente sottoscrittore. In particolare per gli enti locali, il valore di chiusura:

a) se positivo, si iscrive tra le entrate extratributarie (Titolo III), proventi diversi (Categoria 5), altri proventi diversi, voce economica 29 – codice gestionale 3513 della codifica SIOPE denominata Proventi da imprese e da altri soggetti privati;

b) se negativo, si iscrive tra le spese correnti (Titolo I), oneri straordinari della gestione corrente (intervento 08), voce economica 00 – codice gestionale 1802 della codifica SIOPE denominata Altri oneri straordinari della gestione corrente».

4.91

LEGNINI, BIANCO, MERCATALI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI, BARBOLINI, MARCENARO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. All'Elenco 1 allegato alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) è aggiunta, in fine, la sezione ''Garanzia della stabilità dell'equilibrio finanziario degli enti locali danneggiati dagli eventi del 6 aprile 2009, di cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, articolo 1, comma 2:

2010: 40;

2011: 40;

2012: 20'';

b) alla sezione ''Altri interventi'', sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: ''nonché di garanzia della stabilità dell'equilibrio finanziario degli enti locali danneggiati dagli eventi del 6 aprile 2009'' sono soppresse;

2) le parole: ''decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, articolo 1, comma 2 sono soppresse;

3) le parole: ''181, 113, 60'' sono sostituite dalle seguenti: ''141, 73, 40''».

4.92

D'ALIA, PETERLINI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 2, comma 187, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: ''il 30 per cento delle risorse'' sono sostituite dalle seguenti: ''le risorse''».

4.93

ARMATO

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-*bis*. Per l'anno 2010, sono stanziati ulteriori 10 milioni di euro per la realizzazione di urgenti opere di difesa della costa, di ripristino dello stato dei luoghi e di riqualificazione ambientale del litorale Domitio in località Ischitella nel comune di Castel Volturno. A tal fine, le autorità competenti sono autorizzate ad adottare misure di somma urgenza ai sensi dell'articolo 147 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

5-*ter*. Ai maggiori oneri di cui al comma 5-*bis*, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 5-*quater*.

5-*quater*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiori a 10 milioni di euro per l'anno 2010».

4.94

D'ALIA, PETERLINI

Al comma 7, lettera *b)* sostituire le parole: *«di cui un sesto al»,* con le seguenti: *«di cui un sesto equamente assegnato alla provincia di Roma e al».*

4.95

MAURO MARIA MARINO, BIANCO, MERCATALI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, DE SENA, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI, BARBOLINI, MARCENARO

Al comma 8, dopo la lettera e) *aggiungere la seguente:*

«*e-bis)* le risorse di cui alla lettera *e)* che si rendono disponibili per il bilancio consolidato dello Stato ai fini del patto di stabilità vengono messe immediatamente a disposizione dei bilanci dei comuni sotto dotati individuati ai sensi dell'articolo 9 comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244».

4.96

CECCANTI, BIANCO, MERCATALI, ADAMO, BASTICO, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI, BARBOLINI, MARCENARO

*Sostituire il comma 8-*bis *con il seguente:*

«8-*bis*. L'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dal seguente:

''Art. 78. - *(Disposizioni urgenti per Roma capitale). – 1.* L'attuazione del piano di rientro approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2008 è garantita nell'ambito della gestione ordinaria del comune di Roma. Il comune di Roma si impegna a sottoscrivere, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, un accordo con il Governo, per la gestione del piano di rientro. Una nuova e definitiva versione del piano di rientro è redatta dal comune di Roma entro ulteriori sessanta giorni.

2. Ai fini della sottoscrizione del citato accordo, il piano di rientro è valutato da una struttura tecnica di monitoraggio formata da rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero dell'economia e delle finanze e da rappresentanti dell'ANCI, nonché dalla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato-città e autonomie locali, rispettivamente, entro quindici e trenta giorni dall'invio. La Conferenza permanente, nell'esprimere il parere, tiene conto del parere della citata struttura tecnica, ove reso. Alla sottoscrizione del citato accordo si dà luogo anche nel caso sia decorso inutilmente il predetto termine di trenta giorni.

3. La sottoscrizione dell'accordo e la relativa attuazione costituiscono presupposto per l'accesso al maggior finanziamento previsto in base alla normativa vigente. L'erogazione del maggior finanziamento avviene per una quota pari al 40 per cento a seguito della sottoscrizione dell'accordo. Le restanti somme sono erogate a seguito della verifica positiva dell'attuazione del piano.

4. Gli interventi individuati dal piano di rientro sono vincolanti per il comune di Roma, che è obbligato a rimuovere i provvedimenti e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro.

5. La verifica dell'attuazione del piano di rientro avviene con periodicità semestrale e annuale, ferma restando la possibilità di procedere a verifiche ulteriori previste dal piano stesso o straordinarie ove ritenute necessarie da una delle parti. I provvedimenti comunali di spesa, e

comunque tutti i provvedimenti aventi impatto sul piano di rientro, sono trasmessi alle strutture preposte alla sua verifica. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito dell'attività di affiancamento di propria competenza, esprime un parere preventivo sui provvedimenti indicati nel piano di rientro''».

4.97

D'ALIA, PETERLINI

Dopo il comma 9-bis *aggiungere il seguente:*

«9-*ter*. Al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, articolo 128, comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: ''sessanta giorni'' con le seguenti: ''trenta giorni''».

4.98

ADAMO, MERCATALI, BIANCO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI, BARBOLINI, MARCENARO

Dopo il comma 9-bis*, aggiungere i seguenti:*

«9-*ter*. I maggiori costi dell'assistenza sanitaria ai cittadini di Campione d'Italia, rispetto alla disponibilità del Servizio sanitario regionale, calcolati sulla base della quota capitaria, gravano sul bilancio comunale. A tal fine, al comune di Campione d'Italia è assegnata per l'anno 2010 la somma di due milioni di euro.

9-*quater*. All'onere di cui al comma 9-*ter*, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 9-*quinquies*.

9-*quinquies*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 2 milioni di euro per l'anno 2010».

4.99

BIANCO, MERCATALI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI, BARBOLINI, MARCENARO

Dopo il comma 9-bis*, aggiungere i seguenti:*

«9-*ter*. Al fine di promuovere e di sostenere lo sviluppo della gestione associata dei servizi e delle funzioni comunali attraverso le unioni di comuni costituite ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i trasferimenti erariali in favore di tali enti, come determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 2-*quater*, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, ed alle modifiche delle dotazioni dei fondi successivamente intervenute, sono incrementati di 20 milioni di euro per l'anno 2010.

9-*quater*. All'onere di cui al comma 9-*ter*, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 9-*quinquies*.

9-*quinquies*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 20 milioni di euro per l'anno 2010».

4.100

ADAMO, MERCATALI, BIANCO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI, BARBOLINI, MARCENARO

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-*bis.* Al comma 37, dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: ''ovvero al 30 per cento dei proventi di cui al primo periodo, qualora questi ultimi siano superiori a 103.290.000 euro'' sono soppresse.

4.0.1

D'ALIA, PETERLINI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 4-*bis.*

(Modifiche al regime impositivo sui rifiuti)

1. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, capo III, sono apportate le seguenti modificazioni:

– all'articolo 61, si aggiunge il seguente comma: ''4. In luogo dei criteri di cui ai commi precedenti, il costo del servizio può essere determinato in base ai criteri di cui al metodo normalizzato previsti dal decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1999, n. 158'';

– all'articolo 65, il comma 2, è sostituito dal seguente: ''2. La tassa può essere commisurata, altresì, in base al metodo normalizzato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Per le utenze domestiche la tassa può anche essere commisurata in proporzione ai componenti del nucleo familiare.'';

– l'articolo 72 è sostituito dal seguente: ''Art. 72. - *(Riscossione) – 1.* La tassa è riscossa dal comune in almeno due rate, secondo le modalità stabilite dal regolamento comunale. Le scadenze ordinarie di pagamento non devono superare il secondo anno successivo a quello di riferimento. Il comune può delegare la riscossione al soggetto gestore del ciclo di smaltimento dei rifiuti. In tal caso la riscossione coattiva della tassa è effettuata utilizzando esclusivamente le disposizioni del decreto del Presidente della Reubblica 29 settembre 1973, n. 602.'';

– sono abrogati il comma 3 dell'articolo 68 e gli articoli 69, 71, e 78.

2. Per il 2010 e, successivamente, fino all'emanazione della normativa di attuazione dell'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i comuni possono applicare la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani in base alle disposizioni del capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni. I comuni che hanno adottato prima dell'entrata in vigore della presente legge la tariffa di igiene ambientale di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, devono modificare le relative deliberazioni regolamentari e tariffarie in conformità alla disciplina del capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

3. All'articolo 195, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera *e)* è sostituita dalla seguente: ''*e)* la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani. Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive.''.

4. Fino all'emanazione dei criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera *e)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i comuni effettuano l'assimilazione dei rifiuti speciali di cui all'articolo 184, comma 3, dello stesso decreto legislativo, ai rifiuti urbani, in base all'elenco di cui al punto 1.1.1 della deliberazione del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984, coordinato con le altre disposizioni vigenti in materia.

5. L'articolo 5, comma 2-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, e successive modificazioni, è abrogato.

6. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Anci, possono essere stabilite le ulteriori modalità attuative della sentenza della Corte costituzionale n. 238 del 2009».

4.0.2

D'ALIA, PETERLINI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 4-*bis.*

1. Al comma 6-*ter* dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''ad eccezione dei comuni, i loro consorzi e associazioni''».

4.0.3

D'ALIA, PETERLINI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 4-*bis.*

(Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni)

1. All'articolo 9, comma 1, lettera *a),* punto 2, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: ''la violazione dell'obbligo comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa'' sono soppresse».

4.0.4

D'ALIA, PETERLINI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 4-*bis.*

(Riversamento comuni alluvionati)

1. All'articolo 2, comma 14, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 è aggiunto in fine il seguente periodo: ''Allo stesso fine, i Comuni che hanno adempiuto alla restituzione delle somme non spese ai sensi del decreto legge 30 gennaio 1998 n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 30 marzo 1998 n. 61, possono chiedere il riversamento di quanto non utilizzato''».

4.0.5

D'ALIA, PETERLINI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 4-*bis.*

(Credito d'imposta per l'IVA corrisposta dagli utenti domestici sulla tariffa rifiuti)

1. Gli utenti domestici che hanno corrisposto l'IVA sulla Tariffa di Igiene Ambientale, istituita ai sensi del decreto legislativo n. 22/97, hanno diritto ad un credito d'imposta sull'Irpef, pari all'IVA corrisposta, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

2. La compensazione di cui al comma l sarà fruibile nell'anno d'imposta 2010, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2009.

3. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, pari ad un miliardo di euro per tutte le annualità d'imposta in cui l'Iva sulla TIA è stata versata dai contribuenti, si provvede utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Economia e delle Finanze, previsto nella Tabella A della presente legge finanziaria 2010, nell'ambito delle voci da includere nel Fondo speciale di parte corrente».

4.0.6

D'ALIA, PETERLINI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 4-*bis.*

(Base imponibile lel per immobili non iscritti in catasto)

1. La lettera *a*) del comma 173, articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 è sostituita dalla seguente:

''*a)* Il comma 4 dell'articolo 5 è così sostituito:

‘ 4. Per i fabbricati non iscritti in catasto diversi da quelli indicati nel comma 3, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti di qualsiasi tipo, purché influenti sulla determinazione della rendita catastale, nelle more dell'espletamento delle procedure di iscrizione o variazione catastale, il valore è determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti. Fino alla data dell'avvenuta comunicazione, nei modi previsti dalla legge, della nuova rendita attribuita non sono dovute sanzioni ed interessi per gli atti di accertamento derivanti dall'applicazione del presente comma. Nel caso in cui la nuova rendita attribuita risulti inferiore a quella applicata ai sensi del presente comma, il contribuente ha diritto al rimborso delle somme versate in eccedenza secondo i termini e le modalità vigenti in base alla legge e al regolamento comunale ' ''».

4.0.7

D'ALIA, PETERLINI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 4-*bis.*

(Razionalizzazione delle sanzioni in materia di tributi locali)

1. L'art. 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473, è sostituito dal seguente:

''Art. 11. - (Sanzioni in materia di tributi locali). — *1.* Per l'omessa presentazione della dichiarazione o della denuncia prevista in materia di tributi locali si applica la sanzione amministrativa dal 120 al 240 per cento del tributo dovuto, con un minimo di 200 euro.

2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100 per cento del maggior tributo. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare del tributo, si applica la sanzione amministrativa da 50 a 200 euro.

3. La stessa sanzione di cui al comma 2 si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, quando dovuta, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei 60 giorni dalla richiesta o per la loro mancata o incompleta o infedele dichiarazione.

4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.

5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione''.

2. Sono abrogati e restano abrogati gli articoli 292 e 296 del T.U. per la finanza locale approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175; gli articoli 12, 13, 14, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473; l'art. 4, comma 10 e l'art. 5 del decreto legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 1989, n. 144; l'art. 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504; gli articoli 23, 53 e 76 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507».

4.0.8

D'ALIA, PETERLINI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 4-*bis.*

1. All'articolo 1, comma 434, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: ''I comuni possono concedere in deroga a terzi in diritto di superficie le predette aree, al solo fine della realizzazione di opere di interesse pubblico approvate dal consiglio comunale''».

4.0.9

D'ALIA, PETERLINI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 4-*bis.*

1. All'articolo 1, comma 434, primo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ''fatta salva la destinazione delle aree stesse a finalità di pubblica utilità deliberata dal consiglio comunale''».

4.0.10

D'ALIA, PETERLINI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 4-*bis.*

1 . All'articolo l, comma 434, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: ''Tale vincolo è derogato se sulle predette aree sono realizzate da soggetti privati opere di interesse pubblico senza fini di lucro, approvate dal consiglio comunale''».

4.0.11

D'ALIA, PETERLINI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 4-*bis.*

1. All'articolo 32, comma 27, lettera *d*), del decreto legge 30 dicembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2003, n. 326, le parole: ''non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici'' sono sostituite dalle seguenti: ''non compatibili alle norme paesaggistiche e alle prescrizioni degli strumenti paesaggistici''».

4.0.12

D'ALIA, PETERLINI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 4-*bis.*

1. All'art. 9, comma 1, lettera *a*) punto 2 della legge n. 102 del 3 agosto 2009, dopo le parole: ''le disposizioni del presente punto non si applicano'' aggiungere le seguenti: ''agli enti locali''.».

4.0.13

D'ALIA, PETERLINI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 4-*bis.*

1. All'art. 13-*bis* del D.P.R. n. 641/1972, dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

''1-*ter*. I comuni e le province sono esenti dalla tassa sulle concessioni governative di cui all'art. 21 della tabella annessa al presente decreto''».

4.0.14

D'ALIA, PETERLINI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 4-*bis.*

(Definizione e recupero della Tariffa di Igiene Ambientale)

1. I soggetti affidatari del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, a cui è affidata la gestione e la riscossione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, limitatamente alle attività di accertamento, liquidazione e riscossione di tale tariffa, sono iscritti di diritto all'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

2. Le società affidatarie del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani o loro controllate, iscritte di diritto all'albo in virtù del comma che precede, devono adeguarsi alle condizioni ed ai requisiti per l'iscrizione all'albo entro il 31 dicembre 2010. Decorso inutilmente tale termine, le società decadranno dal potere di applicare e riscuotere la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per le annualità successive al 2010.

3. Le modificazioni del bilancio di previsione per il 2010 conseguenti alla sentenza della Corte Costituzionale n. 238 del 23 luglio 2009 adottate da parte degli enti locali che abbiano a tale data già approvato il regolamento comunale istitutivo della Tariffa di Igiene Ambientale e già affidato la gestione e la riscossione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani agli affidatari del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani non costituirà innovazione del bilancio comunale ai fini del Capo III del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modifIcazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modifIcazioni ed integrazioni.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle Entrate, per quanto di rispettiva competenza, sono autorizzati ad emanare, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti i provvedimenti per consentire ai contribuenti la deducibilità nel periodo di imposta 2010 delle somme a tal fine indebitamente versate.

5. All'onere di cui al presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, come determinato dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191».

4.0.15

MERCATALI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI, BARBOLINI, MARCENARO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 4-*bis.*

(Modifiche al regime impositivo sui rifiuti)

1. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, capo III, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 61, è aggiunto il seguente comma:

''4. In luogo dei criteri di cui ai commi precedenti, il costo del servizio può essere determinato in base ai criteri di cui al metodo normalizzato previsti dal decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1999, n. 158.'';

b) all'articolo 65, il comma 2, è sostituito dal seguente:

''2. La tassa può essere commisurata, altresì, in base al metodo normalizzato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Per le utenze domestiche la tassa può anche essere commisurata in proporzione ai componenti del nucleo familiare.'';

c) l'articolo 72 è sostituito dal seguente:

–''Articolo 72. – *(Riscossione). – 1.* La tassa è riscossa dal Comune in almeno due rate, secondo le modalità stabilite dal regolamento comunale. Le scadenze ordinarie di pagamento non devono superare il secondo anno successivo a quello di riferimento. Il comune può delegare la riscossione al soggetto gestore del ciclo di smaltimento dei rifiuti. In tal caso la riscossione coattiva della tassa è effettuata utilizzando esclusivamente le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.»;

d) sono abrogati il comma 3 dell'articolo 68 e gli articoli. 69, 71, e 78.

2. Per il 2010 e, successivamente, fino all'emanazione della normativa di attuazione dell'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i comuni possono applicare la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani in base alle disposizioni del capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni. I comuni che hanno adottato prima dell'entrata in vigore della presente legge la tariffa di igiene ambientale di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, devono modificare le relative deliberazioni regolamentari e tariffarie in conformità alla disciplina del capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

3. All'articolo 195, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

''*e)* la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani. Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive.''.

4. Fino all'emanazione dei criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera *e)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i comuni effettuano l'assimilazione dei rifiuti speciali di cui all'articolo 184, comma 3, dello stesso decreto legislativo, ai rifiuti urbani, in base all'elenco di cui al punto 1.1.1 della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, coordinato con le altre disposizioni vigenti in materia.

5. L'articolo 5, comma 2-*quater*, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, e successive modificazioni, è abrogato.

6. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Anci, possono essere stabilite le ulteriori modalità attuative della sentenza della Corte Costituzionale n. 238 del 2009».

4.0.16

BARBOLINI, MERCATALI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 4-*bis.*

(Definizione e recupero della Tariffa di Igiene Ambientale)

1. I soggetti affidatari del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, a cui è affidata la gestione e la riscossione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile

2006, n. 152, limitatamente alle attività di accertamento, liquidazione e riscossione di tale tariffa, sono iscritti di diritto all'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

2. Le società affidatarie del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani o loro controllate, iscritte di diritto all'albo in virtù del comma che precede, devono adeguarsi alle condizioni ed ai requisiti per l'iscrizione all'albo entro il 31 dicembre 2010. Decorso inutilmente tale termine, le società decadranno dal potere di applicare e riscuotere la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per le annualità successive al 2010.

3. Le modificazioni del bilancio di previsione per il 2010 conseguenti alla sentenza della Corte Costituzionale n. 238 del 23 luglio 2009 adottate da parte degli enti locali che abbiano a tale data già approvato il regolamento comunale istitutivo della Tariffa di Igiene Ambientale e già affidato la gestione e la riscossione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani agli affidatari del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani non costituirà innovazione del bilancio comunale ai fini del Capo III del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. B3, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle Entrate, per quanto di rispettiva competenza, sono autorizzati ad emanare, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti i provvedimenti per consentire ai contribuenti la deducibilità nel periodo di imposta 2010 delle somme a tal fine indebitamente versate.

5. All'onere di cui al presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, come determinato dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191».

4.0.17

VITALI, MERCATALI, LEGNINI, MAURO MARIA MARINO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Modifiche al regime impositivo sui rifiuti)

1. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, capo III, sono apportate le seguenti modificazioni:

– all'articolo 61, si aggiunge il seguente comma:

''4. In luogo dei criteri di cui ai commi precedenti, il costo del servizio può essere determinato in base ai criteri di cui al metodo normalizzato previsti dal decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1999, n. 158.'';

– all'articolo 65, il comma 2, è sostituito dal seguente:

''2. La tassa può essere commisurata, altresì, in base al metodo normalizzato di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Per le utenze domestiche la tassa può anche essere commisurata in proporzione ai componenti del nucleo familiare.'';

– l'articolo 72 è sostituito dal seguente:

''Art. 72. – *(Riscossione). — 1.* La tassa è riscossa dal Comune in almeno due rate, secondo le modalità stabilite dal regolamento comunale. Le scadenze ordinarie di pagamento non devono superare il secondo anno successivo a quello di riferimento. Il comune può delegare la riscossione al soggetto gestore del ciclo di smaltimento dei rifiuti. In tal caso la riscossione coattiva della tassa è effettuata utilizzando esclusivamente le disposizioni del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.'';

– sono abrogati il comma 3 dell'articolo 68 e gli articoli. 69, 71, e 78.

2. Per il 2010 e, successivamente, fino all'emanazione della normativa di attuazione dell'art. 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i comuni possono applicare la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani in base alle disposizioni del capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni. I comuni che hanno adottato prima dell'entrata in vigore della presente legge la tariffa di igiene ambientale di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, devono modificare le relative deliberazioni regolamentari e tariffarie in conformità alla disciplina del capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

3. All'articolo 195, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

''*e)* la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani. Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive.».

4. Fino all'emanazione dei criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lett. *e),* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i comuni effettuano l'assimilazione dei rifiuti speciali di cui all'articolo 184, comma 3, dello stesso decreto legislativo, ai rifiuti urbani, in base all'elenco di cui al punto 1.1.1 della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, coordinato con le altre disposizioni vigenti in materia.

5. L'articolo 5, comma 2-*quater,* del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, e successive modificazioni, è abrogato.

6. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Anci, possono essere stabilite le ulteriori modalità attuative della sentenza della Corte Costituzionale n. 238 del 2009.

Conseguentemente, dopo il comma 4-decies*, inserire i seguenti:*

«4-*undecies.* All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: ''6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro'' sono sostituite dalle seguenti: ''8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:''.

4-*duodecies.* All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso ''5-*bis*'', primo periodo, sostituire le parole: ''96 per cento'' con le seguenti: ''85 per cento'';

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: ''97 per cento'' con le seguenti: ''8 per cento'';

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: ''96 per cento'' con le seguenti: ''85 per cento'';

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: ''97 per cento'' con le seguenti: ''88 per cento'';

5) al comma 11, lettera *a)*, sostituire le parole: ''0,30 per cento'' con le seguenti: ''0,15 per cento''.

4-*terdecies.* Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

4-*quaterdecies.* A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

4.0.18

VITALI, MERCATALI, LEGNINI, MAURO MARIA MARINO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 4-*bis.*

(Credito d'imposta per l'IVA corrisposta dagli utenti domestici sulla tariffa rifiuti)

1. Gli utenti domestici che hanno corrisposto l'IVA sulla Tariffa di Igiene Ambientale, istituita ai sensi del decreto legislativo n. 22/97, hanno diritto ad un credito d'imposta sull'Irpef, pari all'IVA corrisposta, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

2. La compensazione di cui al comma 1 sarà fruibile nell'anno d'imposta 2010, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2009.

3. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, pari ad un miliardo di euro per tutte le annualità d'imposta in cui l'Iva sulla TIA è stata versata dai contribuenti, si provvede utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, previsto nella Tabella A della presente legge finanziaria 2010, nell'ambito delle voci da includere nel Fondo speciale di parte corrente.

Conseguentemente, dopo il comma 4-decies*, inserire i seguenti:*

«4-*undecies.* All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: ''6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro'' sono sostituite dalle seguenti: ''8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:''.

4-*duodecies.* All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso ''5-*bis*'', primo periodo, sostituire le parole: ''96 per cento'' con le seguenti: ''85 per cento'';

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: ''97 per cento'' con le seguenti: ''8 per cento'';

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: ''96 per cento'' con le seguenti: ''85 per cento'';

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: ''97 per cento'' con le seguenti: ''88 per cento'';

5) al comma 11, lettera *a)*, sostituire le parole: ''0,30 per cento'' con le seguenti: ''0,15 per cento''.

4-*terdecies.* Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

4-*quaterdecies.* A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010».

4.0.19

VITALI, MERCATALI, LEGNINI, MAURO MARIA MARINO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 4-*bis.*

(Base imponibile ICI per immobili non iscritti in catasto)

1. La lettera *a)* del comma 173, articolo l della legge 27 dicembre 2006 n. 296 è cosi sostituita:

''*a)* Il comma 4 dell'articolo 5 del decreto legislativo 504 del 1992 è così sostituito:

''Per i fabbricati non iscritti in catasto diversi da quelli indicati nel comma 3, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti di qualsiasi tipo, purché influenti sulla determinazione della rendita catastale, nelle more dell'espletamento delle procedure di iscrizione o variazione catastale, il valore è determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti. Fino alla data dell'avvenuta comunicazione, nei modi previsti dalla legge, della nuova rendita attribuita non sono dovute sanzioni ed interessi per gli atti di accertamento derivanti dall'applicazione del presente comma. Nel caso in cui la nuova rendita attribuita risulti inferiore a quella applicata ai sensi del presente comma, il contribuente ha diritto al rimborso delle somme versate in eccedenza secondo i termini e le modalità vigenti in base alla legge e al regolamento comunale''».

*Conseguentemente, dopo il comma 4-*decies, *aggiungere il seguente:*

«4-*undecies.* A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma l dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010».

4.0.20

VITALI, MERCATALI, LEGNINI, MAURO MARIA MARINO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 4-*bis.*

(Razionalizzazione delle sanzioni in materia di tributi locali)

1. L'art. 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473, è sostituito dal seguente:

''Art. 11. – *(Sanzioni in materia di tributi locali). — 1.* Per l'omessa presentazione della dichiarazione o della denuncia prevista in materia di tributi locali si applica la sanzione amministrativa dal 120 al 240 per cento del tributo dovuto, con un minimo di 200 euro.

2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100 per cento del maggior tributo. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare del tributo, si applica la sanzione amministrativa da 50 a 200 euro.

3. La stessa sanzione di cui al comma 2 si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, quando dovuta, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei 60 giorni dalla richiesta o per la loro mancata o incompleta o infedele dichiarazione.

4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.

5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione''.

2. Sono abrogati e restano abrogati gli articoli 292 e 296 del T.U. per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175; gli articoli 12, 13, 14, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473; l'art. 4, comma 10 e l'art. 5 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 1989, n. 144; l'art. 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504; gli articoli 23,53 e 76 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507».

4.0.21

VITALI, MERCATALI, LEGNINI, MAURO MARIA MARINO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente articolo:*

«Art. 4-*bis.*

1. Alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, all'articolo 2, comma 127, lettera *a)* sostituire la cifra ''156 milioni di euro'' con la seguente cifra ''500 milioni di euro''».

Conseguentemente, dopo il comma 4-decies, *aggiungere i seguenti:*

«4-*undecies.* All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, al comma 11, lettera *a),* sostituire le parole: ''0,30 per cento'' con le seguenti: ''0,22 per cento''.

4-*terdecies.* Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

4-*quaterdeciess.* A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 50 milioni di euro per l'anno 2010».